da ventidue a quattordici, compresi il presidente e tre segretari.

Alla sua ricostituzione sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

Art. 2.

Ai singoli componenti la Commissione, compresi i segretari, spetterà per ogni seduta una medaglia di presenza di lire dieci, se si tratta di funzionari dell'Amministrazione dello Stato, e di lire quindici se estranei a detta Amministrazione, computandosi, ai fini del presente articolo, per una sola adunanza le riunioni tenute dalla Commissione nella stessa giornata.

Coloro che non risiedono a Roma avranno inoltre diritto ad una diaria di lire venti per indennità di viaggio e di soggiorno, se estranei all'Amministrazione dello Stato, rimanendo ferma pei funzionari dello Stato la misura stabilita dalle disposizioni in vigore per le indennità di trasferimento e di missione.

Art. 3.

Le spese di cui al precedente articolo faranno carico al capitolo 281 del bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1915-916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia; mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1811 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 767, che riordina le Casse invalidi della marina mercantile e il Fondo invalidi per la veneta marina mercantile;

Visto l'art. 9 della legge 23 luglio 1914, n. 742;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1560;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile e il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per la marina, di concerto con quelli dell'agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina per l'esecuzione della legge 22 giugno 1913, n. 767, modificata col decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1915, n. 1560.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CORSI — CAVASOLA — CARCANO — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Nel presente regolamento:

a) con la parola « legge », senz'altra indicazione, si designa la legge 22 giugno 1913, n. 767, modificata dal decreto Luogotenenziale del 17 ottobre 1915, n. 1560, sul riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la veneta marina mercantile;

b) con l'espressione « uffici di porto », si indicano tanto le capitanerie, quanto gli uffici di porto circondariali e locali, ai sensi del Codice per la marina mercantile;

c) con il titolo di « delegazione » sono indicate esclusivamente le delegazioni della Cassa degli invalidi della marina mercantile, di cui all'art. 14 della legge;

d) la parola « navigazione » è usata esclusivamente per indicare la navigazione compiuta dagli inscritti marittimi con la prescritta contribuzione alla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

TITOLO II.

Ordinamento amministrativo

CAPO I.

Organi centrali

Art. 2.

I consiglieri d'amministrazione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 3 della legge durano in carica due anni, si rinnovano per metà ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Nel primo anno dalla costituzione del Consiglio d'amministrazione si estraggono a sorte i due consiglieri che debbono cessare dall'ufficio; negli anni successivi la decadenza è determinata dall'anzianità.

Uno almeno degli armatori nazionali di cui alla lettera *a*), dell'art. 3 della legge deve essere scelto fra gli esercenti la navigazione libera.

L'ufficiale di bordo chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione deve essere scelto tra gli ufficiali dipendenti da aziende non sovvenzionate.

Art. 3.

I consiglieri d'amministrazione nominati in sostituzione di altri che hanno cessato da tale ufficio, prima dell'ordinaria scadenza biennale, durano in carica per il tempo in cui vi sarebbero rimasti i consiglieri che hanno sostituito.

In ogni altro caso di vacanza o di decadenza si applicano le norme in vigore per il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione, oltre le attribuzioni fissate dall'art. 4 della legge, delibera:

a) sui bilanci tecnici;

b) sui ricorsi contro le decisioni del Comitato centrale circa il computo della navigazione e le concessioni di pensioni e sussidi continuativi.

Art. 5.

Il Comitato istituito in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza prende il nome di « Comitato centrale per la Cassa degli invalidi della marina mercantile ».

In assenza del presidente del Consiglio di amministrazione, il vice-presidente del Consiglio stesso può sostituirlo nel Comitato centrale.

I rappresentanti, nel Comitato, del Ministero di agricoltura, industria e commercio e del Ministero del tesoro, sono designati dai rispettivi Ministeri fra i funzionari membri del Consiglio d'amministrazione. In caso di impedimento o di assenza, essi sono sostituiti, nelle adunanze del Comitato, da supplenti, designati dai ministri competenti, all'atto della nomina dei rappresentanti.

L'armatore membro del Comitato è designato dal Consiglio di amministrazione fra i due armatori consiglieri.

L'ufficiale di bordo e l'inscritto fra la gente di mare di bassa forza membri del Consiglio d'amministrazione sono anche membri del Comitato centrale.

Art. 6.

Il Comitato centrale, oltre quanto è stabilito dall'art. 6 della legge, provvede:

a) all'investimento dei fondi della Cassa invalidi secondo le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

b) alla istituzione delle delegazioni e alla determinazione dei loro incarichi;

c) alla definizione di tutti quegli altri affari che ad esso sono specificatamente deferiti dal Consiglio d'amministrazione o che hanno carattere di assoluta urgenza, riferendone in tal caso al Consiglio d'amministrazione nella più prossima adunanza.

Art. 7.

Ai membri del Consiglio d'amministrazione e del Comitato centrale non residenti in Roma sono rimborsate le spese di viaggio e viene corrisposta un'indennità giornaliera di L. 20, tanto per ogni giorno di dimora in Roma durante le sedute del Consiglio o del Comitato centrale cui partecipano, quanto per i giorni impiegati nel viaggio di andata e in quello di ritorno.

Si considerano come residenti in Roma anche coloro che, durante le sedute del Consiglio o del Comitato centrale, sono presenti in Roma per ragione di altro pubblico ufficio.

Ai membri del Comitato centrale residenti in Roma è corrisposta un'indennità di lire venti per ogni giorno di seduta del Comitato cui partecipano.

Art. 8.

La rappresentanza legale della Cassa degli invalidi è affidata a chi ha la rappresentanza legale della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai.

Art. 9.

Il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai è anche direttore generale della Cassa invalidi della marina mercantile.

Egli interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale, e può intervenire a quelle dei Comitati locali.

Firma la corrispondenza ordinaria ed ogni altro atto o dichiarazione dai quali non risulti impegno per la Cassa; mentre, insieme col presidente, o col consigliere a ciò delegato, firma i certificati di pensione o sussidio continuativo, ed ogni dichiarazione, provvedimento ed atto che impegni la Cassa.

Il direttore generale è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 10.

Gli impiegati effettivi delle sedi locali della Cassa degli invalidi, della marina mercantile, costituiscono un ruolo separato.

Sulla loro nomina, retribuzione e licenziamento delibera il Consiglio d'amministrazione della Cassa degli invalidi.

Il servizio della Cassa degli invalidi presso la sede principale della Cassa medesima è affidato ad impiegati della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 11.

Tutte le spese occorrenti per il servizio della Cassa degli invalidi della marina mercantile sono a carico della Cassa stessa.

CAPO II.

Organi locali

§ 1. — *Sedi locali della Cassa degli invalidi.*

Art. 12.

La circoscrizione delle sedi della Cassa invalidi, di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge, è fissata come segue:

Sedi della Cassa	Compartimenti marittimi
Genova	Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, Cagliari, Maddalena
Livorno	Viareggio, Livorno, Portoferraio, Civitavecchia
Napoli	Gaeta, Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Salerno, Pizzo, Reggio Calabria, Taranto
Palermo	Messina, Catania, Siracusa, Porto Empedocle, Trapani, Palermo
Ancona	Brindisi, Bari, Ancona, Rimini, Ravenna
Venezia	Chioggia, Venezia

Per le circoscrizioni marittime dell'ufficio di porto di Roma e delle colonie, il servizio della Cassa invalidi è assunto direttamente dalla sede principale.

Art. 13.

Le sedi locali della Cassa invalidi, di cui all'articolo precedente provvedono:

1° alla concessione ed al pagamento dei soccorsi per naufragio a termine dell'art. 41 della legge, e dei sussidi straordinari per una volta tanto a termine dell'art. 39 della legge stessa;

2° alla distribuzione, secondo le disposizioni dei testatori o sotto la vigilanza della sede principale, delle rendite provenienti da

lasciti, legati, donazioni, ed elargizioni in generale che siano state o siano in seguito destinate tanto a beneficio dei marittimi iscritti in uno dei compartimenti compresi nella circoscrizione della sede, quanto a favore delle loro famiglie;

3° alla decontazione dei ruoli d'equipaggio, al pagamento delle pensioni e dei sussidi continuativi, ed in genere ad ogni altra operazione richiesta dalla sede principale.

Le sedi locali debbono informare la sede principale sulle determinazioni prese circa le domande di soccorsi o di sussidi straordinari, di cui al precedente n. 1.

Alle sedi locali della Cassa invalidi della marina mercantile può essere affidato il servizio di sedi secondarie della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, e sue gestioni speciali. In tal caso le spese delle sedi locali sono equamente ripartite fra le gestioni interessate.

§ 2. — *Uffici di porto e uffici consolari.*

Art. 14.

Gli uffici di porto formano, per ogni ruolo di equipaggio da essi spedito e non ancora ritirato, il calcolo approssimativo (deconto provvisorio) dei contributi dovuti dall'armatore o proprietario per conto proprio e per conto dell'equipaggio.

Il deconto provvisorio deve essere eseguito ogni sei mesi, a cominciare dalla data di spedizione del ruolo, in base a quest'ultimo o, in mancanza, in base al registro copiaruoli.

Appena compiuto un deconto provvisorio, gli uffici di porto ne notificano il risultato all'armatore della nave, con lettera raccomandata, contenente un ordine di pagamento, del quale inviano copia, nello stesso tempo, alla sede principale della Cassa degli invalidi, nonchè, ove la nave non sia inscritta presso lo stesso ufficio, all'ufficio di porto d'inscrizione della nave.

Art. 15.

Entro un mese dall'avvenuta comunicazione dell'ordine di pagamento per deconto provvisorio, l'armatore deve provvedere al relativo versamento, in un ufficio postale del Regno, senza pregiudizio del pagamento di quelle maggiori somme che risultassero dovute al momento del deconto definitivo, e salva la restituzione di quelle pagate in più.

Il versamento dei contributi è fatto dall'armatore, tanto per la parte di contributo a carico proprio o del proprietario, quanto per quella a carico dell'equipaggio.

La ricevuta dell'eseguito versamento deve essere presentata, per la registrazione, all'ufficio di porto che calcolò il deconto provvisorio.

Se la nave non è inscritta presso tale ufficio, la ricevuta può essere presentata all'ufficio di porto di inscrizione della nave, restando a cura di quest'ultimo di dare notizia dell'avvenuta presentazione all'ufficio di porto che calcolò il deconto provvisorio.

Art. 16.

In caso di scadenza o di disarmo di un ruolo di equipaggio, gli uffici di porto del Regno trasmettono il ruolo scaduto o disarmato, entro due giorni dall'avvenuto ritiro, direttamente alla sede locale della Cassa degli invalidi, nella cui circoscrizione trovasi il porto che ha provveduto al ritiro del ruolo. Gli uffici di porto delle colonie e gli uffici consolari trasmettono il ruolo scaduto o disarmato direttamente alla sede principale.

La sede locale esegue il deconto definitivo dei contributi dovuti dall'armatore e dall'equipaggio, in base alle tabelle annesse al presente regolamento (allegati *A*, *B*, *C*).

Il ruolo così decontato viene poi trasmesso alla sede principale, la quale, accertata la regolarità del deconto definitivo e dei versamenti già effettuati con i deconti provvisori, stabilisce il debito o il credito dell'armatore tanto per i contributi a carico di questi o del proprietario, quanto per i contributi a carico dell'equipaggio.

Il ruolo decontato è infine restituito alla capitaneria di porto che lo ebbe in carico dal Ministero della marina.

Dell'ammontare del debito viene informato l'ufficio di porto che emise il ruolo d'equipaggio, per il conseguente invio dell'ordine di pagamento, con lettera raccomandata, all'armatore della nave, il quale è obbligato ad eseguire il pagamento, entro un mese dalla notificazione, presso un ufficio postale del Regno.

La ricevuta dell'eseguito pagamento deve essere presentata allo ufficio di porto che spedì l'ordine relativo, ovvero, se la nave non è inscritta presso tale ufficio, all'ufficio di porto di inscrizione della nave, il quale ne darà notizia all'ufficio di porto che spedì l'ordine.

Art. 17.

Le capitanerie di porto trasmettono alla fine di ogni bimestre alla sede principale della Cassa degli invalidi un elenco di tutti i ruoli di equipaggio spediti durante tale periodo in tutto il rispettivo compartimento, indicando per ciascuna nave il nome del proprietario, dell'armatore e del capitano, con la residenza di ciascuno.

Art. 18.

Le capitanerie di porto debbono comunicare alla sede principale della Cassa invalidi tutte le annotazioni portate nelle matricole della gente di mare dopo il 1° gennaio 1914, per le seguenti cause:

a) nuove matricolazioni o riammissioni in matricola;

b) conseguimento di nuovi gradi marittimi dopo la prima matricolazione;

c) trasferimento alle matricole di altro compartimento;

d) passaggio dalla seconda alla prima categoria della gente di mare;

e) ammissione, licenziamento e richiamo al servizio militare marittimo;

f) cancellazione dalle matricole per morte o per cessazione dalla navigazione, purchè quest'ultima circostanza risulti da dichiarazione dell'inscritto.

Le norme per la comunicazione di tali notizie alla Cassa degli invalidi sono stabilite dal Ministero della marina per i compartimenti marittimi del Regno, e da quello delle colonie per le circoscrizioni marittime coloniali, sentita la Cassa degli invalidi.

§ 3. — *Uffici postali.*

Art. 19.

Gli uffici e le ricevitorie postali di ogni classe sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti per conto della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

A titolo di corrispettivo per il servizio prestato per conto della Cassa degli invalidi i titolari delle ricevitorie postali ricevono un compenso in ragione di cinque centesimi per ogni operazione d'introito o di pagamento, e dell'uno per mille sulla somma complessivamente introitata.

Tale compenso è liquidato alla fine di ciascun anno dalla sede principale della Cassa.

Art. 20.

Le riscossioni sono effettuate in base ad ordini di pagamento emessi dagli uffici di porto, sia in seguito al calcolo dei deconti provvisori da essi eseguito, sia in seguito a comunicazione della sede principale della Cassa invalidi sul risultato della verifica dei deconti definitivi.

Nessuna riscossione per conto della Cassa degli invalidi può essere eseguita dagli uffici e dalle ricevitorie postali senza la presentazione degli ordini di pagamento.

All'atto della riscossione l'ufficio o ricevitoria postale ritira l'ordine di pagamento presentato, converte le somme riscosse per ciascun titolo in un vaglia di servizio, quindi trasmette alla sede prin-

cipale della Cassa tanto il titolo ritirato quanto il vaglia relativo.

Agli effetti di cui al presente articolo le ricevitorie postali possono emettere vaglia di qualunque somma.

Art. 21.

Pei pagamenti delle pensioni o dei sussidi per conto della Cassa degli invalidi, questa trasmette alle Direzioni provinciali delle poste i mandati individuali di pagamento, accompagnati da un elenco.

Le Direzioni provinciali delle poste inoltrano i mandati agli uffici o ricevitorie postali che debbono soddisfarli.

Gli uffici e le ricevitorie postali si accreditano di mano in mano dei mandati pagati, rimettendoli alla fine di ciascun mese alla rispettiva Direzione provinciale, con le norme in vigore per gli altri titoli di spesa in genere. I mandati non pagati sono del pari restituiti alla rispettiva Direzione, nel mese successivo a quello di emissione, ma senza accreditamento da parte degli uffici o collettorie postali.

Le Direzioni provinciali riuniscono i mandati soddisfatti e li rinviano alla Cassa con un elenco in doppio esemplare. Uno dei due esemplari viene subito restituito alla Direzione mittente con dichiarazione di ricevuta.

I mandati non soddisfatti sono raccolti dalle Direzioni provinciali e rinviati alla Cassa con un elenco in un solo esemplare, e con un vaglia di servizio per il loro complessivo importo.

§ 4. — *Uffici comunali.*

Art. 22.

Per l'accertamento delle morti fra i titolari di pensioni e di sussidi continuativi, la Cassa degli invalidi potrà richiedere il concorso degli uffici comunali, domandando che sia istituito presso di essi un registro degli assegnatari residenti nel rispettivo Comune.

Tale registro dovrà essere tenuto al corrente con l'annotazione dei nuovi ammessi a fruire assegno continuativo e con la cancellazione dei morti od eliminati per altre cause. Delle cancellazioni per morte o per altra causa dovrà essere data notizia alla Cassa degli invalidi.

CAPO III.

Esenzione dalle tasse postali; esenzioni fiscali; servizio di cassa

Art. 23.

Il carteggio della sede principale con le sedi locali e le delegazioni e viceversa, quello delle sedi locali e delegazioni tra loro, e quello della sede principale, sedi locali e delegazioni con gli uffici pubblici e viceversa, sono ammessi a circolare con esenzione di tassa, anche in piego chiuso.

Il carteggio della sede principale e delle sedi locali e delegazioni con gli armatori e gli inscritti, e quello degli inscritti con le sedi e delegazioni della Cassa invalidi, sono ammessi a circolare con esenzione di tassa, purchè in piego aperto o sotto fascia mobile.

La trasmissione di fondi sotto qualsiasi titolo tra gli uffici postali, la sede principale e le sedi locali della Cassa invalidi viene eseguita mediante vaglia di servizio gratuito.

Con lo stesso mezzo si provvede anche ai pagamenti a favore di inscritti marittimi o di armatori per conto della Cassa invalidi, su richiesta della sede principale o delle sedi locali.

Art. 24.

La Cassa degli invalidi fruisce delle stesse esenzioni fiscali di cui fruisce la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Le domande di pensione, di sussidio e di soccorso, i mandati di pagamento e le quietanze sono esenti da ogni tassa di registro e bollo, e da qualsiasi altra tassa o spesa.

A termine dell'art. 52 della legge sono anche esenti da ogni tassa o diritto, e debbono essere rilasciati gratuitamente dagli uffici dello Stato e dei Comuni, e dalle cancellerie giudiziarie e consolari, tutti quei documenti che possono occorrere agli inscritti e loro aventi diritto, o alla Cassa degli invalidi per conto dei medesimi, nella istruzione di domande di pensione, sussidi o soccorsi sotto qualsiasi aspetto, da concedersi nei casi stabiliti dalla legge.

TITOLO III.

Funzionamento economico

CAPO IV.

Contributi

Art. 25.

La contribuzione alla Cassa degli invalidi è obbligatoria per tutte le persone componenti l'equipaggio di navi nazionali, provviste di carte di bordo, siano essi cittadini o sudditi italiani, ovvero cittadini stranieri.

Si considerano come componenti l'equipaggio della nave le persone descritte nel ruolo di equipaggio, anche con la designazione di uomini di rinforzo, quando:

a) se cittadini o sudditi italiani, siano inscritti nelle matricole della gente di mare di prima categoria, e prestino servizio di coperta, di macchina od altro servizio complementare di bordo riferentesi alla navigazione;

b) se cittadini stranieri, prestino uno dei servizi di cui al comma precedente.

Art. 26.

I contributi da versarsi alla Cassa degli invalidi debbono essere corrisposti in ragione del grado marittimo conseguito dall'inscritto indipendentemente dagli incarichi a lui conferiti a bordo.

Però in conformità delle leggi marittime e per gli effetti della determinazione dei contributi, gli scrivani sono considerati ufficiali di bordo, e i nostromi come sottufficiali di bordo. I fuochisti e le altre persone impiegate con qualunque denominazione (tranne i macchinisti, gli operai meccanici ed i fuochisti autorizzati), nel servizio delle macchine sono considerati marinai.

Gli operai meccanici contribuiscono come i macchinisti in seconda; i fuochisti autorizzati ed i radiotelegrafisti come i marinai autorizzati.

Contribuiscono come i marinai, i pescatori, i cuochi, i camerieri e il personale di camera in genere, sempre quando siano inscritti fra la gente di mare di prima categoria.

I mozzi, giunti all'età di 18 anni, pagano i contributi come marinai.

Per gli stranieri che fanno parte dell'equipaggio di navi nazionali i contributi vengono corrisposti in ragione del grado marittimo che sarebbe stato richiesto per i cittadini italiani che avessero dovuto assumere gli stessi incarichi.

Art. 27.

I capitani di gran cabotaggio, i padroni e i marinai autorizzati, quando comandino navi oltre i limiti stabiliti per il proprio grado, come pure i marinai che abbiano assunto il comando, pagano i contributi fissati per il grado per il quale furono autorizzati a navigare.

Art. 28.

Il proprietario o armatore che faccia parte dell'equipaggio della nave è obbligato al pagamento dei contributi, tanto nella qualità di proprietario o armatore, quanto come persona dell'equipaggio.

Art. 29.

La responsabilità personale e solidale dei proprietari e degli armatori verso la Cassa degli invalidi, pel pagamento dei contributi delle persone dell'equipaggio, sussiste per qualunque motivo sia avvenuto l'abbandono della nave (articoli 491 e 632 del Codice di commercio).

Art. 30.

Quando per autorità di giustizia si debba procedere alla vendita di una nave nazionale, la competente cancelleria, almeno dieci giorni prima della data fissata per la vendita, dove darne immediato avviso alla sede principale della Cassa degli invalidi, affinchè questa possa provvedere alla garanzia dei suoi crediti.

Quando la vendita avviene all'estero l'obbligo dell'avviso alla sede principale della Cassa incombe all'autorità consolare alla quale venne denunciata la vendita.

Art. 31.

Non può essere accordato il permesso di dismissione di bandiera a una nave nazionale quando non risulti eseguito il pagamento di tutti i contributi dovuti alla Cassa degli invalidi, o non siano date almeno valide garanzie che assicurino tale pagamento.

Trascorso il termine di un mese fissato dei precedenti articoli 15 e 16 per il pagamento dei deconti provvisori o definitivi, l'ufficio di porto che emise l'ordine di pagamento può negare o richiedere ad altro ufficio, marittimo o consolare, che siano negate le spedizioni alla nave per la quale l'armatore non abbia eseguito i versamenti da lui dovuti a favore della Cassa invalidi.

CAPO V.

Computo della navigazione

Art. 32.

I contributi di cui agli articoli 28 e 59 della legge sono corrisposti per tutto il periodo di navigazione effettiva.

È considerato periodo di navigazione effettiva quello che corre dal giorno dell'imbarco incluso a quello dello sbarco incluso, in base alle annotazioni risultanti dal ruolo d'equipaggio.

Entro tale periodo non è computato il tempo in cui la nave, non per necessità dell'industria della navigazione, rimase immobilizzata in porto, avendo a bordo un numero di persone insufficiente a prendere il mare con sicurezza.

Gli uffici di porto devono informare la Cassa degli invalidi di qualsiasi straordinaria stazione delle navi in porto, che possa dar luogo a deduzione d'imbarco nei riguardi della navigazione effettiva.

I ricorsi contro tali deduzioni sono portati all'esame del Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile, che decide inappellabilmente.

Quando la navigazione effettiva, computabile per la liquidazione della pensione o del sussidio continuativo, supera rispettivamente i venti anni o i dieci, la frazione d'anno superiore a sei mesi si considera come un anno intero mentre quella eguale o inferiore a sei mesi si trascura.

Art. 33.

Gli inscritti che intendono far valere, a complemento dei periodi di navigazione compiuta su navi nazionali, la navigazione compiuta su navi straniere, debbono farne domanda alla sede principale della Cassa, pel tramite della capitaneria di porto presso la quale sono ascritti.

Alla domanda debbono essere uniti gli estratti dei ruoli di equipaggio delle navi straniere sulle quali fu compiuta la navigazione da riconoscersi; ovvero quegli altri documenti che, in conformità delle leggi degli Stati ai quali le navi appartengono, possono valere a comprovare il servizio prestato dagli inscritti nei modi previsti dall'art. 25 della legge.

I documenti da presentarsi agli effetti anzidetti sono vidimati gratuitamente dalle RR. autorità consolari, a termine dell'art. 52 della legge.

Art. 34.

La domanda di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla competente capitaneria di porto non oltre il 31 dicembre 1918, per la navigazione su navi straniere compiuta anteriormente al 1° gennaio 1914, e non oltre il termine di un triennio dalla fine della navigazione stessa, per la navigazione compiuta dopo il 1° gennaio 1914.

Se la Cassa degli invalidi riconosce regolari i documenti allegati alla domanda e valide le loro risultanze, può ammettere gli inscritti al cumulo della navigazione compiuta sotto bandiera straniera con la navigazione compiuta sotto bandiera nazionale, purchè sia versato, in quel numero di rate annuali da determinarsi caso per caso, proporzionalmente all'estensione del periodo di navigazione con bandiera straniera, mai però superiore a dieci rate, un contributo pari al complesso di tutti i contributi imposti dalla legge, tanto a carico del proprietario o dell'armatore, quanto a carico dell'inscritto. Il contributo è corrisposto in ragione del grado che l'inscritto riveste al giorno della domanda.

Qualora l'inscritto sospenda il pagamento delle rate, gli è riconosciuto valido, agli effetti del cumulo della navigazione, il periodo che corrisponde all'ammontare delle rate versate alla Cassa.

Per gli effetti di cui agli articoli 56 e 57 della legge, la navigazione su navi straniere, riscattata a termine delle precedenti disposizioni, è considerata come compiuta dopo il 1° gennaio 1914.

Art. 35.

Sono esonerati dal presentare la domanda di cui al precedente art. 34, i cittadini italiani che, in base ad accordi internazionali, possono ottenere il trasferimento alla Cassa invalidi dei propri contributi già versati a Casse similari straniere.

Qualora il contributo, obbligatorio o volontario, trasferito dalle Casse straniere, superi quello necessario per il riscatto della navigazione compiuta su navi estere, l'eccedenza, coi relativi interessi composti del 3 1/2 per cento, viene corrisposta all'inscritto all'atto della liquidazione della pensione o sussidio, ovvero agli eredi dell'inscritto se questi muore prima della liquidazione.

Qualora invece il contributo trasferito dalle Casse straniere sia inferiore a quello stabilito in base al comma 2° dell'articolo precedente, la differenza può essere versata dall'inscritto colle norme dell'articolo medesimo. Se l'inscritto non esegue tale versamento, gli è riconosciuto valido, per il cumulo della navigazione, soltanto il periodo che corrisponde all'ammontare dei contributi trasferiti dalla Cassa straniera.

Art. 36.

Alle persone straniere che, dopo avere fatto parte dell'equipaggio di navi nazionali, acquistano la cittadinanza italiana, come pure ai loro aventi diritto, è riconosciuto utile, per la pensione e per il sussidio, tutto il periodo di navigazione compiuto su navi nazionali, per il quale siano stati versati i prescritti contributi alla Cassa degli invalidi.

Per l'applicazione degli articoli 56 e 57 della legge, tali persone, quando abbiano esercitato la navigazione su navi appartenenti alla circoscrizione di diverse fra le cessate Casse degli invalidi, sono considerate come inscritte all'ultima Cassa cui abbiano contribuito prima del 1° gennaio 1914.

CAPO VI.

Entrate diverse

Art. 37.

Le autorità giudiziarie o le autorità marittime che infliggono

pene pecuniarie o commināno confische in applicazione delle leggi marittime, della legislazione sulla pesca, o della legge 16 giugno 1912, n. 612, sul transito e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, debbono informarne la sede principale della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Il prodotto delle pene o confische deve essere versato alla ricevitoria del registro competente, per conto della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Art. 38.

Per la riscossione dei crediti della Cassa degli invalidi, tranne quelli derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti, sono osservate le regole stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Il procedimento di coazione può essere fatto, per delegazione della sede principale della Cassa degli invalidi, dalla sede locale nella cui circoscrizione è posto il compartimento d'iscrizione della nave.

Art. 39.

La somma di L. 300,000, assegnata alla Cassa degli invalidi dall'art. 21 della legge, a carico del capitolo « Compensi per le costruzioni navali e premi di navigazione » del bilancio del Ministero della marina, viene corrisposta alla Cassa anzidetta in due rate semestrali eguali, nel luglio e nel gennaio di ciascun esercizio finanziario.

È pure corrisposta in due rate semestrali eguali, nel luglio e nel gennaio di ciascun esercizio finanziario, la somma di lire 253.861,32, di cui all'art. 20 della legge.

I prelevamenti del 5 per cento sui compensi di navigazione, di cui all'art. 10 della legge 22 giugno 1913, n. 784, sono versati alla Cassa invalidi della marina mercantile in un'unica rata, alla fine di ciascun esercizio finanziario.

CAPO VII.

Assegni continuativi e straordinari

—

§ 1. — *Assegni continuativi.*

Art. 40.

Le domande di pensione o sussidio continuativo degli inscritti debbono essere presentate alla sede principale della Cassa degli invalidi, sia direttamente, sia per mezzo di una sede locale o delegazione della Cassa, o di un ufficio di porto.

Le domande di pensione o di sussidio continuativo debbono essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dell'inscritto;

b) estratto dalla matricola mercantile;

c) libretto di matricolazione, che è ritenuto dalla Cassa invalidi, nel caso di accoglimento della domanda di sussidio continuativo.

Alle domande di sussidio continuativo deve inoltre essere allegato un certificato medico attestante l'inabilità assoluta dell'inscritto alla navigazione, da redigersi su appositi moduli.

Art. 41.

Le pensioni ed i sussidi continuativi a favore degli inscritti possono decorrere soltanto dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre.

La decorrenza è stabilita al primo giorno del trimestre nel quale la domanda di assegno è presentata alla sede principale o ad una sede locale, o ad un ufficio di porto, purchè al giorno della decorrenza l'inscritto abbia raggiunto le condizioni di età e di navigazione prescritte dalla legge. Altrimenti la decorrenza è stabilita al primo giorno del trimestre successivo a quello nel quale tali condizioni sono soddisfatte.

Art. 42.

Non ha diritto al sussidio continuativo colui che, al giorno della presentazione della domanda, è sbarcato da più di cinque anni.

Il Comitato centrale può però concedere il sussidio continuativo anche a coloro che, essendo sbarcati da più di cinque anni, possono dimostrare di essersi in seguito dedicati alla pesca o ad uno dei servizi complementari della navigazione.

Non costituisce titolo per l'assegnazione del sussidio continuativo il compimento dell'età di 60 anni, quando non vi concorra la condizione dell'inabilità assoluta ad ulteriore navigazione.

Perde diritto al sussidio continuativo l'inscritto che riprende la navigazione, o che risulti atto a riprenderla per un miglioramento avvenuto nelle sue condizioni fisiche.

La Cassa degli invalidi ha diritto di accertarsi in ogni tempo, con visite mediche, se persistono, nei titolari dei sussidi continuativi, le condizioni di invalidità assoluta ad ulteriore navigazione, richieste dalla legge.

L'inscritto che rifiuta di sottoporsi alle visite mediche ordinate dalla Cassa, perde senz'altro il diritto al sussidio continuativo.

La perdita del sussidio continuativo è pronunciata in ogni caso dal Comitato centrale della Cassa invalidi, salvo al titolare il diritto di ricorso presso il Consiglio d'amministrazione della Cassa.

Art. 43.

Le vedove e gli orfani sono ammessi al godimento della pensione loro spettante, dal giorno successivo a quello della morte del marito o padre, purchè presentino le relative domande nel termine di due anni.

Tale termine decorre dal giorno del decesso se questo avvenne nello Stato; se avvenne all'estero, il termine decorre dal giorno della registrazione del relativo atto di morte presso il competente ufficio di stato civile.

Nel caso di scomparizione in mare, il termine decorre in ogni modo dal giorno della registrazione presso lo stato civile dell'atto di scomparizione.

Se la domanda della vedova o degli orfani viene presentata oltre il termine prescritto, e non possa essere giustificato il ritardo, la pensione decorre dal giorno della presentazione alla sede principale, alla sede locale, alla delegazione o all'ufficio di porto.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) l'atto di morte o di scomparizione in mare del marito o padre;

b) un atto di notorietà ovvero un certificato municipale dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro l'istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, o inoltre se, posteriormente alla separazione, i coniugi convivessero insieme;

c) altro simile certificato, che può essere compreso nel precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, insieme ai figli anche di precedente matrimonio, e se la madre conviva o meno con i figli, nonchè la data di nascita di ogni singola persona, e per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

d) l'estratto dalla matricola mercantile, quando l'inscritto defunto non avesse goduto pensione dalla Cassa.

Quando la vedova abbia perduto la patria potestà o viva separata per qualsiasi ragione da uno o da tutti i figli minorenni del defunto marito, sarà assegnata ad essa una metà della pensione complessiva da liquidarsi a termine dell'art. 43 della legge e l'altra metà sarà divisa in parti eguali fra tutti i figli del defunto marito che vi hanno diritto.

Art. 44.

Sulle domande di pensioni e di sussidio continuativo delibera il Comitato centrale della Cassa degli invalidi, il quale nei casi di domando di sussidio continuativo, provvede di regola all'accertamento dell'invalidità alla navigazione, mediante la visita di un medico fiduciario.

Il Consiglio di amministrazione delibera inappellabilmente tanto sulle contestazioni circa il computo della navigazione e la misura della pensione o sussidio, quanto sui ricorsi contro il mancato accoglimento, da parte del Comitato, di domande di pensione o sussidio continuativo.

Art. 45.

Le pensioni (tanto per gli inscritti quanto per le vedove ed orfani) ed i sussidi continuativi sono pagati in rate trimestrali posticipate, che scadono al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Il pagamento viene eseguito dalla sede principale, dalle sedi locali o dagli uffici o ricevitorie postali, personalmente al titolare della pensione o sussidio, in seguito a presentazione del certificato di esistenza in vita, e del certificato di pensione o sussidio continuativo.

Se il titolare risiede all'estero, il pagamento viene eseguito sia per mezzo delle rappresentanze della Cassa nazionale di previdenza, sia per mezzo dei Regi ufficiali consolari, sia direttamente dalla sede principale della Cassa degli invalidi, la quale potrà rivalersi delle spese di trasmissione e dell'aggio.

Le rate di pensione o di sussidio continuativo non riscosse sono prescritte, dopo cinque anni dalla loro scadenza, a favore della Cassa degli invalidi.

In caso di smarrimento dei certificati di pensione o di sussidio continuativo il titolare dovrà richiedere la rinnovazione del certificato, presentando la dichiarazione di smarrimento, accompagnata da un vaglia di centesimi 50, alla sede principale che provvede alla emissione di un duplicato.

Art. 46.

Il titolare di una pensione o sussidio continuativo può chiedere di delegare per la riscossione delle rate la moglie od altra persona di famiglia.

La delega può essere fatta con una semplice dichiarazione scritta su carta libera firmata dal titolare e vidimata dal sindaco o dal console.

Su tali domande, che debbono essere giustificate e indicare la durata della delega, delibera la sede principale.

Art. 47.

Le pensioni ed i sussidi continuativi sono dovuti fino al giorno della morte del titolare.

Gli eredi di questo, giustificando la loro qualità, hanno diritto di ottenere il pagamento delle rate trimestrali e delle frazioni di rata non riscosse, entro il termine di cinque anni dalla morte del titolare. Scaduto tale termine, le somme non richieste restano prescritte a favore della Cassa degli invalidi.

Art. 48.

Le pensioni in vigore al 31 dicembre 1913, sono riversibili a favore della vedova e dei figli minorenni, secondo le norme stabilite dagli articoli 43, 46 e 48 della legge.

I sussidi continuativi in vigore al 31 dicembre 1913 conservano la riversibilità a favore della vedova e dei figli minorenni, secondo le disposizioni speciali vigenti per ciascuna delle cessate Casse prima dell'entrata in vigore della legge.

I sussidi continuativi liquidati con decorrenza dal 1° gennaio 1914, o con decorrenza posteriore, non sono riversibili. In tal caso alla morte del sussidiato, spetta alla vedova od agli orfani, quando siano soddisfatte le condizioni di legge e non abbia altrimenti diritto a pensione, il sussidio per una volta tanto stabilito dall'articolo 44 della legge che può essere ripetuto a norma dell'art. 4 del decreto 17 ottobre 1915, n. 1560.

Per la liquidazione di sussidi continuativi a favore di vedove od orfani, si applicano disposizioni analoghe a quelle stabilite nell'articolo 43 del presente regolamento.

§ 2. — *Assegni straordinari.*

Art. 49.

Agli effetti dell'art. 12 della legge, nel calcolare il tre per cento dell'ammontare dei contributi riscossi dalla Cassa invalidi nell'anno precedente, si tiene conto soltanto dei contributi ordinari di cui all'art. 28 della legge.

Qualora la somma annua assegnata ad una sede, per la concessione di sussidi straordinari e soccorsi, risulti superiore ai bisogni manifestatisi in un anno, la eccedenza ed i relativi interessi sono accumulati in un fondo di riserva che resta a disposizione della stessa sede per gli anni in cui l'assegnazione annua normale risulta insufficiente.

Al bilancio tecnico deve essere allegata una relazione sui soccorsi e sussidi straordinari concessi dalle sedi locali nel quinquennio precedente, nonchè sulla consistenza dei fondi di riserva.

Fino a tanto che la somma da porsi a disposizione di ogni sede per la distribuzione di sussidi straordinari e soccorsi, non possa essere determinata con le norme fissate dall'art. 12 della legge, il Comitato centrale stabilisce la somma da assegnarsi a ciascuna sede, con criteri analoghi, a periodi semestrali, ed in base al contributo probabile per la navigazione compiuta dopo il 1° gennaio 1914.

Art. 50.

La domanda di soccorso per naufragio deve essere presentata in carta libera, all'autorità marittima o consolare, o può essere inviata direttamente alla sede della Cassa invalidi competente per circoscrizione.

La domanda deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dallo sbarco in un porto del Regno o dell'estero. Quando la domanda sia ricevuta dall'autorità marittima o consolare, questa deve trasmetterla immediatamente alla competente sede della Cassa degli invalidi, con una copia del verbale di naufragio, oppure con altro documento equipollente rilasciato dall'autorità marittima.

I soccorsi per naufragio ed i sussidi straordinari agli inscritti dell'ufficio di porto di Roma e delle circoscrizioni marittime coloniali, sono conferiti dalla sede principale.

Art. 51.

I sussidi per una volta tanto a favore delle vedove e degli orfani, di cui agli articoli 44 e 47 della legge, sono concessi dalla sede principale.

Le norme per la concessione di tali sussidi che possono essere ripetuti a norma dell'art. 4 del decreto 17 ottobre 1915, n. 1560, sono stabilite dal Comitato centrale.

CAPO VIII.

Assegni al personale dipendente dalle ferrovie dello Stato

—

Art. 52.

Agli agenti del personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali al 1° gennaio 1914 si trovavano inscritti al Fondo pensioni delle ferrovie medesime, o che, al momento della inscrizione al detto Fondo, se tale inscrizione abbia luogo successivamente, abbiano già contribuito alla Cassa degli invalidi della marina mercantile, spetta, in più del trattamento di pensione o di sussidio per una volta tanto per loro e per le proprie famiglie, a norma del testo unico delle leggi sulle pensioni per il personale delle ferrovie di Stato, un trattamento supplementare a carico della Cassa degli invalidi nei casi e con le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 53.

L'agente avrà diritto, per sè e per la propria famiglia, alla pen-

ione od al sussidio continuativo, a norma della legge sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile; o a tale effetto sarà considerata utile anche la navigazione compiuta dopo il 1° gennaio 1914 per conto delle ferrovie dello Stato.

La liquidazione della pensione o del sussidio continuativo, a carico della Cassa degli invalidi, potrà essere richiesta soltanto quando siano verificate le condizioni di età, di navigazione e d'invalidità prescritte per le varie specie di assegnamenti dalla legge sulla Cassa invalidi.

La misura della pensione e del sussidio continuativo sarà quella stabilita dalla legge per la Cassa degli invalidi, tenuto conto di tutta la navigazione compiuta dall'agente, anche di quella per conto delle ferrovie dello Stato; ma dalla pensione o sussidio dovrà detrarsi la rendita vitalizia corrispondente al cumulo delle contribuzioni da rimborsarsi al fondo pensioni per le ferrovie dello Stato cogli interessi composti in ragione del 3.50 0|0 all'anno fino al giorno della liquidazione.

I coefficienti per la conversione di tale cumulo in rendita vitalizia saranno calcolati in base al saggio d'interesse del 3.50 0|0 per le pensioni dirette in base alla tavola di mortalità dei marinai pensionati e, per tutti gli altri assegni, in base alla tavola di mortalità della popolazione generale italiana.

Art. 54.

Nei casi in cui l'agente liquidi una pensione o un sussidio continuativo a carico della Cassa degli invalidi prima di aver conseguito un trattamento di pensione o di sussidio per una volta tanto, a norma del testo unico delle leggi per le pensioni al personale delle ferrovie di Stato, il cumulo delle contribuzioni che, a termine dell'art. 9 della legge 23 luglio 1914, n. 742, fossero state prelevate dal fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e versate alla Cassa degli invalidi, sarà da questa accantonato per essere restituito al Fondo predetto, quando all'agente o alla sua famiglia sia liquidato l'assegno delle ferrovie dello Stato.

Art. 55.

In ogni caso la misura della pensione o del sussidio continuativo a carico della Cassa degli invalidi della marina mercantile non potrà superare la misura di pensione o di sussidio continuativo stabilita con i vecchi statuti delle Casse invalidi, se l'inscritto, all'infuori della navigazione per conto delle ferrovie dello Stato, non ha compiuto dopo il 1° gennaio 1914 una navigazione effettiva, con retribuzione alla Cassa invalidi, di almeno un anno.

Se l'inscritto ha compiuto dopo il 1° gennaio 1914, all'infuori della navigazione per conto delle ferrovie dello Stato, una navigazione utile per la Cassa degli invalidi, la pensione o il sussidio continuativo da liquidarsi con le norme degli articoli 53-54 a carico della Cassa degli invalidi, non potrà superare rispettivamente la misura di pensione o di sussidio dei vecchi statuti accresciuta in conformità dell'art. 56 della legge 22 giugno 1913, n. 767, per ogni anno di navigazione compiuta, non per conto delle ferrovie dello Stato, dopo il 1° gennaio 1914.

CAPO IX.

Assegni al personale navigante delle aziende sovvenzionate

—

Art. 56.

Per gli inscritti alla Cassa pensioni per le aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati, che appartengono al personale navigante, la liquidazione del conto individuale di pensione, a termini del regolamento 2 settembre 1912, n. 1058, può essere concessa soltanto nei casi di invalidità o di raggiungimento dell'età e dei termini di inscrizione previsti dagli articoli 9 e 12 del regolamento stesso.

Per gli inscritti che hanno optato per il conto individuale a risparmio, la liquidazione può avvenire soltanto negli analoghi casi considerati nell'art. 25 del regolamento.

In ogni altro caso di abbandono del servizio non è ammessa la immediata liquidazione del conto, ma questo rimane aperto fino al compimento dell'età stabilita o all'accertamento della invalidità, e si fa luogo alla riduzione del capitale assicurato a favore della famiglia in relazione ai premi versati.

L'inscritto può inoltre richiedere, entro sei mesi dall'abbandono del servizio, che i suoi versamenti a capitale alienato siano trasferiti nella forma a capitale riservato.

In tal caso però gli eredi non acquistano diritto al rimborso delle somme inscritte a capitale riservato se non quando la morte dell'inscritto avvenga dopo almeno due anni dalla domanda di trasferimento.

Art. 57.

All'atto in cui un inscritto alla Cassa pensioni per le aziende sovvenzionate liquida presso questa Cassa il suo conto per invalidità o per avere raggiunto il limite di età prescritto, si determina:

a) il valore capitale *A* della pensione o del sussidio che gli spetta a termini di quel regolamento speciale;

b) il valore capitale *B* della pensione o del sussidio che gli spetterebbe a carico della Cassa degli invalidi qualora venisse computata utile anche la navigazione effettiva posteriore al 1° gennaio 1914, prestata su piroscafi addetti a linee sovvenzionate, senza tener conto della eventuale riversibilità;

c) il cumulo *C*, con gli interessi composti, dei contributi non corrisposti alla Cassa degli invalidi a termine dell'ultimo alinea dell'art. 25 della legge; ed il cumulo *C'*, con gli interessi composti, dei contributi effettivamente corrisposti alla Cassa degli invalidi durante il periodo di inscrizione facoltativa alla Cassa delle aziende sovvenzionate.

La liquidazione a favore dell'inscritto si fa in base al capitale $A+B-C$, quando tanto *A* quanto *B* siano maggiori di *C*, ed in ogni altro caso, in base al maggiore tra i due capitali *A* e *B*. Tale liquidazione sarà per la parte $A-C'$ a carico della Cassa pensioni per le aziende sovvenzionate, e per la parte rimanente a carico della Cassa degli invalidi.

La somma liquidata a favore dell'inscritto sarà convertita, di regola, in pensione vitalizia non riversibile alla famiglia, secondo le norme e con le tariffe della Cassa pensioni per le aziende sovvenzionate.

Art. 58.

Nel caso in cui l'inscritto all'atto in cui liquida la pensione presso la Cassa delle aziende sovvenzionale non abbia l'età o la navigazione necessaria per acquistare diritto a pensione presso la Cassa invalidi, o risulti quindi a termini della lettera *b*) dell'articolo precedente $B=0$, la liquidazione si fa con le norme stabilite nei due ultimi comma dell'articolo precedente, ma l'inscritto può chiedere una liquidazione complementare a carico della Cassa invalidi dopo che ne abbia acquistato il diritto, e in tal caso la pensione che verrebbe assegnata a termine della legge, computando nella navigazione anche quella effettiva posteriore al 1° gennaio 1914 prestata su piroscafi addetti a linee sovvenzionate, sarà ridotta moltiplicandola per il rapporto $\frac{B-C}{B}$.

Nel caso di liquidazione della pensione presso la Cassa invalidi ad un inscritto della Cassa delle aziende sovvenzionate, che presti tuttavia servizio su linee sovvenzionate e non possa quindi far valere ancora i suoi diritti presso la Cassa speciale, la pensione che spetterebbe, computando nella navigazione anche quella effettiva posteriore al 1° gennaio 1914 prestata su piroscafi addetti a linee sovvenzionate, sarà ridotta moltiplicandola per il rapporto $\frac{B-C}{B}$

senza pregiudizio dei diritti dell'inscritto verso la Cassa delle aziende sovvenzionate.

Art. 59.

Nel caso di morte, prima della liquidazione della pensione di un inscritto alla Cassa pensioni per le aziende sovvenzionate, verrà determinato:

a) il capitale *A* spettante alla famiglia a termini di quel regolamento speciale;

b) il valore *B* della pensione o del sussidio per una volta tanto che spetterebbe alla famiglia a carico della Cassa degli invalidi qualora venisse computata utile anche la navigazione effettiva postuma al 1° gennaio 1914 prestata su piroscafi addetti a linee sovvenzionate;

c) il cumulo *C*, con gli interessi composti, dei contributi che per tale navigazione avrebbero dovuto essere corrisposti alla Cassa degli invalidi, ed il cumulo *C'*, con gli interessi composti, dei contributi effettivamente corrisposti alla Cassa degli invalidi durante il periodo di iscrizione facoltativa alla Cassa delle aziende sovvenzionate.

La liquidazione a favore della famiglia si fa allora in base al capitale $A+B-C$, quando tanto *A* quanto *B* siano maggiori di *C*, ed in ogni altro caso, in base al maggiore fra i due capitali *A* e *B*. Tale liquidazione sarà per la parte $A-C'$ a carico del fondo assicurazioni presso la Cassa pensioni delle aziende sovvenzionate, e per la parte rimanente a carico della Cassa degli invalidi.

La liquidazione a favore della famiglia sarà effettuata convertendo in pensione il capitale *B*; e per la parte rimanente si farà la conversione in pensione o il pagamento in capitale a richiesta degli interessati.

Tali conversioni in pensioni saranno effettuate con le tariffe e tabelle proposte dal Comitato centrale e approvate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 60.

Nel caso di morte, dopo la liquidazione della pensione, di un inscritto alla Cassa pensioni per le aziende sovvenzionate, verrà determinato:

a) il capitale *A* spettante alla famiglia a termini di quel regolamento speciale;

b) il valore capitale *B* della pensione che spetterebbe alla famiglia a carico della Cassa degli invalidi, qualora venisse computata utile anche la navigazione effettiva posteriore al 1° gennaio 1914, prestata su piroscafi addetti a linee sovvenzionate.

Quando l'inscritto lasci vedova od orfani minorenni la liquidazione a favore della famiglia si fa di regola in rendita, secondo le tariffe di cui all'articolo precedente, in base al maggiore tra i due capitali *A* e *B*, negli altri casi si fa di regola in capitale.

La parte *A* di capitale sarà a carico del Fondo assicurazioni presso la Cassa pensioni per le aziende sovvenzionate, la parte rimanente sarà a carico della Cassa degli invalidi.

Art. 61.

Sono abrogate, per il personale navigante inscritto alla Cassa pensioni per le aziende sovvenzionate, le disposizioni del regolamento 2 settembre 1912, n. 1058, contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 62.

Le pensioni liquidate dalla Cassa delle aziende sovvenzionate, a favore del personale navigante, non sono cedibili fino a concorrenza di una parte pari all'assegno massimo stabilito dalla tabella I annessa alla legge, in relazione all'ultimo grado occupato; nè per la detta parte possono essere pignorate, sequestrate o soggette a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

I capitali liquidati dalla predetta Cassa a favore del personale navigante, e degli aventi diritto, non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, se non a titolo di alimenti dovuti per legge.

CAPO X.

Bilanci tecnici e accertamenti statistici.

—

Art. 63.

Nel bilancio tecnico saranno determinati distintamente, nella parte passiva, i valori attuali:

a) delle pensioni dirette ed indirette, maturate e latenti;

b) dei sussidi continuativi di invalidità maturati e latenti;

c) dei sussidi straordinari per una volta tanto, a favore delle vedove e degli orfani;

d) dei sussidi straordinari di invalidità o dei soccorsi per naufragio;

e) delle spese d'amministrazione.

Nella parte attiva del bilancio saranno determinati distintamente:

f) il valore attuale dei contributi imposti ai proprietari e agli armatori delle navi ed ai rispettivi equipaggi, a termini dell'art. 28 della legge;

g) il valore attuale delle sovvenzioni dello Stato e degli altri proventi assegnati alla Cassa degli invalidi;

h) le attività patrimoniali.

Art. 64.

La stima delle attività patrimoniali sarà fatta con i seguenti criteri:

a) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato non redimibili, saranno valutati:

1° in base al prezzo di acquisto;

2° in base al rispettivo valore di Borsa alla data del bilancio;

3° capitalizzando il reddito netto, in base al saggio di interesse assunto per il bilancio tecnico.

Tali valutazioni saranno fatte distintamente per ogni specie di titoli, ed il più basso tra i valori così calcolato sarà assunto come relativo valore di stima;

b) le cartelle di credito fondiario, ed i titoli redimibili di Stato o garantiti dallo Stato, saranno stimati nello stesso modo, con in più la condizione che il valore di stima non possa essere superiore al prezzo di rimborso;

c) per i mutui e le attività immobiliari sarà assunto come valore di stima il valore di inventario quando esso non sia superiore al valore che si ottiene capitalizzando il reddito netto in base al saggio di interesse assunto per il bilancio tecnico;

d) per le attività infruttifere e in genere per tutte le altre attività non considerate ai commi precedenti, si assumerà il valore d'inventario.

Per le attività esistenti al 1° gennaio 1914, si dovrà in ogni caso sostituire al prezzo di acquisto, di cui alle lettere *a)* e *b)*, il valore dell'inventario al 1° gennaio 1914, compilato a termini dell'articolo 68.

Art. 65.

Con le attività di cui alle lettere *g)* ed *h)* dell'art. 64 sono costituiti, nell'ordine di precedenza indicato, i seguenti fondi:

a) fondo della riserva matematica che deve eguagliare la differenza tra il totale delle passività ed il valore attuale dei contributi;

b) fondo della riserva di garanzia, che deve raggiungere la decima parte del fondo precedente;

c) fondo delle eccedenze disponibili.

Art. 66.

La Cassa degli invalidi raccoglierà e pubblicherà ogni cinque anni

a partire dal 1° gennaio 1914 le notizie sul movimento demografico e l'attività professionale degli inscritti.

In occasione di ogni bilancio tecnico essa dovrà inoltre comunicare ai Ministeri interessati:

a) il confronto tra le frequenze di mortalità, invalidità e navigazione presunte nei bilanci tecnici e quelle verificatesi;

b) la revisione del calcolo sul costo medio individuale della legge;

c) il confronto tra il saggio dell'interesse adottato per il bilancio tecnico e il rendimento effettivo degli impieghi patrimoniali.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie

—

CAPO XI.

Unificazione del patrimonio delle cessate Casse invalidi

—

Art. 67.

Tutte le attività fruttifere ed infruttifere delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la veneta marina mercantile, esistenti al 1° gennaio 1914, passano (qualunque sia la loro provenienza) a far parte da quel giorno del patrimonio della Cassa degli invalidi della marina mercantile, di cui all'art. 1 della legge.

Sarà fatto un inventario di tali attività, distintamente per ciascuna Cassa e per il Fondo invalidi, e ne sarà fatta anche una stima con criteri uniformi per i sei Istituti.

Parimente sarà fatto, per ogni Cassa e per il Fondo invalidi, un inventario delle eventuali passività al 1° gennaio 1914. Una copia di tali inventari sarà rimessa al Ministero della marina.

Art. 68.

Tutte le carte, i registri ed il mobilio delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del Fondo invalidi per la veneta marina mercantile, esistenti al 1° gennaio 1914, passano in proprietà della Cassa degli invalidi della marina mercantile, che ne farà un inventario, distintamente per ciascuna Cassa e per il Fondo invalidi.

CAPO XII.

Sussidi annuali nel periodo transitorio

—

Art. 69.

I titolari di pensioni o sussidi continuativi che aspirano alla concessione dei sussidi annuali, di cui all'art. 59 della legge, debbono presentarne domanda ad una sede locale o delegazione della Cassa, ovvero ad un ufficio di porto, entro i seguenti termini:

a) entro i tre mesi dalla data dell'apposito avviso che sarà pubblicato presso tutte le sedi e delegazioni della Cassa, e presso gli uffici di porto e uffici e ricevitorie postali incaricati dei pagamenti, per i titolari di assegni, già in corso al 1° gennaio 1914;

b) entro tre mesi dal giorno della deliberazione della pensione o del sussidio continuativo, per coloro che liquideranno tali assegni durante il periodo transitorio previsto dagli articoli 56 e 57 della legge.

Le domande, corredate dello stato di famiglia e del certificato di stato bisognoso vengono rimesse alla sede principale della Cassa, la quale accerta le condizioni economiche, di salute e di famiglia del richiedente.

Le domande presentate oltre i termini sopra stabiliti sono prese in considerazione con effetto dal giorno della loro consegna e non possono dar luogo a pagamento di sussidi annuali per il tempo trascorso.

Le persone residenti all'estero potranno presentare le domande ed i relativi documenti ai RR. uffici consolari.

Art. 70.

La somma da erogarsi in sussidi annuali, a termini dell'art. 59 della legge, sarà stabilita per il primo anno dal Comitato centrale della Cassa; in ciascun anno successivo la somma da erogarsi non può essere superiore a quella riscossa per contributi complementari nell'anno antecedente, cresciuta dei residui di quell'anno e dei precedenti.

Art. 71.

Il Comitato centrale della Cassa, esaminate le domande per sussidi annuali, compila l'elenco di quelle che possono essere accolte, distintamente per le categorie dei pensionati, dei sussidiati per invalidità, delle vedove e degli orfani pensionati e sussidiati.

Esso stabilisce poi, tenendo conto delle domande che possono essere accolte, e della somma da erogarsi, la misura del sussidio annuale, la quale potrà essere stabilita anche distintamente per ciascun grado e per le categorie dei pensionati, dei sussidiati, delle vedove e degli orfani.

La misura del sussidio deve in ogni caso essere eguale per tutti i richiedenti della stessa categoria e dello stesso grado.

Art. 72.

Il pagamento dei sussidi annuali, di cui all'art. 59 della legge, sarà fatto in una o più rate con le norme stabilite dal Comitato centrale.

I sussidi annuali possono essere rinnovati di anno in anno, anche senza una nuova domanda da parte degli interessati. La Cassa potrà però accertare la permanenza delle condizioni bisognose degli aspiranti all'assegno straordinario annuale.

I sussidi annuali possono essere revocati, in seguito agli avvenuti accertamenti, dal Comitato centrale, a suo giudizio inappellabile.

CAPO XIII.

Impiegati delle cessate Casse invalidi

—

Art. 73.

Gli impiegati che, al giorno dell'entrata in vigore della legge, si trovavano al servizio, in pianta stabile, delle cessate Casse invalidi possono ottenere il collocamento a riposo o liquidare una pensione pari a quella che loro spetterebbe con l'applicazione delle norme sancite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, salvo che nel regolamento della Cassa da cui provengono non fosse stato loro assicurato un trattamento più favorevole

Nello stesso modo viene applicato agli impiegati anzidetti l'art. 1, lettera c), del testo unico citato.

Il personale che al 22 aprile 1913 si trovava addetto all'Amministrazione e ai servizi delle Casse invalidi della marina mercantile, se riconosciuto idoneo, è conservato in servizio, a termine dell'art. 61 della legge, e ottiene la nomina effettiva nel ruolo di cui nel primo comma dell'art. 10 del presente regolamento.

Il personale non riconosciuto idoneo per il trasferimento nel ruolo di cui al comma precedente cessa da ogni ulteriore servizio, e riceve quel trattamento di pensione o quelle indennità che, in base alla loro qualità, grado e stipendio, era assicurato dai regolamenti delle Casse alle quali apparteneva, nel caso di collocamento a riposo o licenziamento.

Roma, 18 novembre 1915.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro della marina
CORSI.

Allegato A.

TABELLA

per il calcolo di contributi imposti dalla legge 22 giugno 1913, n. 767, agli armatori ed alla gente di mare.

A. — CONTRIBUTO A CARICO DELL'INSCRITTO.

Mesi	Giorni	Capitano di lungo corso e macchin. I.	Capitano gran cabot. e macchin. II.	Padroni e marinai autorizzati	Ufficiali di bordo	Sottuffic. di bordo	Marinai	Mozzi
—	1	—.33	—.23	—.15	—.09	—.08	—.07	—.04
—		—.67	—.47	—.31	—.18	—.16	—.13	—.09
—	3	1.—	—.70	—.46	—.26	—.23	—.20	—.13
—	4	1.33	—.93	—.62	—.35	—.31	—.27	—.17
—	5	1.67	1.17	—.77	—.44	—.39	—.33	—.22
—	6	2.—	1.40	—.93	—.53	—.47	—.40	—.26
—	7	2.33	1.63	1.03	—.62	—.55	—.47	—.30
—	8	2.67	1.87	1.24	—.71	—.63	—.53	—.35
—	9	3.—	2.10	1.39	—.79	—.70	—.60	—.39
—	10	3.33	2.33	1.55	—.88	—.78	—.67	—.43
—	11	3.67	2.57	1.70	—.97	—.86	—.73	—.48
—	12	4.—	2.80	1.86	1.06	—.94	—.80	—.52
—	13	4.33	3.03	2.01	1.15	1.02	—.87	—.56
—	14	4.67	3.27	2.17	1.24	1.10	—.93	—.61
—	15	5.—	3.50	2.32	1.32	1.17	1.—	—.65
—	16	5.33	3.73	2.48	1.41	1.25	1.07	—.69
—	17	5.67	3.97	2.63	1.50	1.33	1.13	—.74
—	18	6.—	4.20	2.79	1.59	1.41	1.20	—.78
—	19	6.33	4.43	2.94	1.68	1.49	1.27	—.82
—	20	6.67	4.67	3.10	1.77	1.57	1.33	—.87
—	21	7.—	4.90	3.25	1.85	1.64	1.40	—.91
—	22	7.33	5.13	3.41	1.94	1.72	1.47	—.95
—	23	7.67	5.37	3.56	2.03	1.80	1.53	1.—
—	24	8.—	5.60	3.72	2.12	1.88	1.60	1.04
—	25	8.33	5.83	3.87	2.21	1.96	1.67	1.08
—	26	8.67	6.07	4.03	2.30	2.04	1.73	1.13
—	27	9.—	6.30	4.18	2.38	2.11	1.80	1.17
—	28	9.33	6.53	4.34	2.47	2.19	1.87	1.21
—	29	9.67	6.77	4.49	2.56	2.27	1.93	1.26
1	—	10.—	7.—	4.65	2.65	2.35	2.—	1.30
2	—	20.—	14.—	9.30	5.30	4.70	4.—	2.60
3	—	30.—	21.—	13.95	7.95	7.05	6.—	3.90
4	—	40.—	28.—	18.60	10.60	9.40	8.—	5.20
5	—	50.—	35.—	23.25	13.25	11.75	10.—	6.50
6	—	60.—	42.—	27.90	15.90	14.10	12.—	7.80
7	—	70.—	49.—	32.55	18.55	16.45	14.—	9.10
8	—	80.—	56.—	37.20	21.20	18.80	16.—	10.40
9	—	90.—	63.—	41.85	23.85	21.15	18.—	11.70
10	—	100.—	70.—	46.50	26.50	23.50	20.—	13.—
11	—	110.—	77.—	51.15	29.15	25.85	22.—	14.30
12	—	120.—	84.—	55.80	31.80	28.20	24.—	15.60

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro della marina

CORSI.

Allegato B.

TABELLA

per il calcolo di contributi imposti dalla legge 22 giugno 1913, n. 767, agli armatori ed alla gente di mare.

B. — CONTRIBUTO A CARICO DELL'ARMATORE.

Mesi	Giorni	Capitano di lungo corso e macchin. I.	Capitano gran cabot. e macchin. II.	Padroni e marinai autorizzati	Ufficiali di bordo	Sottuffic. di bordo	Marinai	Mozzi
—	1	—.11	—.08	—.07	—.07	—.07	—.07	—.04
—	2	—.22	—.16	—.13	—.13	—.13	—.13	—.09
—	3	—.33	—.23	—.20	—.20	—.20	—.20	—.13
—	4	—.44	—.31	—.27	—.27	—.27	—.27	—.17
—	5	—.55	—.39	—.33	—.33	—.33	—.33	—.22
—	6	—.66	—.47	—.40	—.40	—.40	—.40	—.26
—	7	—.77	—.55	—.47	—.47	—.47	—.47	—.30
—	8	—.88	—.63	—.53	—.53	—.53	—.53	—.35
—	9	—.99	—.70	—.60	—.60	—.60	—.60	—.39
—	10	1.10	—.78	—.67	—.67	—.67	—.67	—.43
—	11	1.21	—.86	—.73	—.73	—.73	—.73	—.48
—	12	1.32	—.94	—.80	—.80	—.80	—.80	—.52
—	13	1.43	1.02	—.87	—.87	—.87	—.87	—.56
—	14	1.54	1.10	—.93	—.93	—.93	—.93	—.61
—	15	1.65	1.17	1.—	1.—	1.—	1.—	—.65
—	16	1.76	1.25	1.07	1.07	1.07	1.07	—.69
—	17	1.87	1.33	1.13	1.13	1.13	1.13	—.74
—	18	1.98	1.41	1.20	1.20	1.20	1.20	—.78
—	19	2.09	1.49	1.27	1.27	1.27	1.27	—.82
—	20	2.20	1.57	1.33	1.33	1.33	1.33	—.87
—	21	2.31	1.64	1.40	1.40	1.40	1.40	—.91
—	22	2.42	1.72	1.47	1.47	1.47	1.47	—.95
—	23	2.53	1.80	1.53	1.53	1.53	1.53	1.—
—	24	2.64	1.88	1.60	1.60	1.60	1.60	1.04
—	25	2.75	1.96	1.67	1.67	1.67	1.67	1.08
—	26	2.86	2.04	1.73	1.73	1.73	1.73	1.13
—	27	2.97	2.11	1.80	1.80	1.80	1.80	1.17
—	28	3.08	2.19	1.87	1.87	1.87	1.87	1.21
—	29	3.19	2.27	1.93	1.93	1.93	1.93	1.26
1	—	3.30	2.35	2.—	2.—	2.—	2.—	1.30
2	—	6.60	4.70	4.—	4.—	4.—	4.—	2.60
3	—	9.90	7.05	6.—	6.—	6.—	6.—	3.90
4	—	13.20	9.40	8.—	8.—	8.—	8.—	5.20
5	—	16.50	11.75	10.—	10.—	10.—	10.—	6.50
6	—	19.80	14.10	12.—	12.—	12.—	12.—	7.80
7	—	23.10	16.45	14.—	14.—	14.—	14.—	9.10
8	—	26.40	18.80	16.—	16.—	16.—	16.—	10.40
9	—	29.70	21.15	18.—	18.—	18.—	18.—	11.70
10	—	33.—	23.50	20.—	20.—	20.—	20.—	13.—
11	—	36.30	25.85	22.—	22.—	22.—	22.—	14.30
12	—	39.60	28.20	24.—	24.—	24.—	24.—	15.60

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro della marina
CORSI.

Allegato C.

TABELLA

per il calcolo di contributi imposti dalla legge 22 giugno 1918, n. 767, agli armatori ed alla gente di mare.

C. — CONTRIBUTO COMPLESSIVO.

Mesi	Giorni	Capitano di lungo corso e macchin. I.	Capitano gran cabot. e macchin. II.	Padroni e marinai autorizzati	Ufficiali di bordo	Sottuffic. di bordo	Marinai	Mozzi
—	1	—.44	—.31	—.22	—.16	—.15	—.14	—.08
—	2	—.89	—.63	—.44	—.31	—.29	—.26	—.18
—	3	1.33	—.93	—.66	—.46	—.43	—.40	—.26
—	4	1.77	1.24	—.89	—.62	—.58	—.54	—.34
—	5	2.22	1.56	1.10	—.77	—.72	—.66	—.44
—	6	2.66	1.87	1.33	—.93	—.87	—.80	—.52
—	7	3.10	2.18	1.55	1.09	1.02	—.94	—.60
—	8	3.55	2.50	1.77	1.24	1.16	1.06	—.70
—	9	3.99	2.80	1.99	1.39	1.30	1.20	—.78
—	10	4.43	.11	2.22	1.55	1.45	1.34	—.86
—	11	4.88	3.43	2.43	1.70	1.59	1.46	—.95
—	12	5.32	3.74	2.66	1.86	1.74	1.60	1.04
—	13	5.76	4.05	2.88	.02	1.89	1.74	1.12
—	14	6.21	4.37	3.10	2.17	2.03	1.86	1.22
—	15	6.65	4.67	3.32	2.32	2.17	2.—	1.30
—	16	7.09	4.98	3.54	2.48	2.32	2.14	1.38
—	17	7.54	5.30	3.76	2.63	2.46	2.28	1.48
—	18	7.93	5.61	3.99	2.79	2.61	2.40	1.56
—	19	8.42	5.92	4.21	2.95	2.76	2.54	1.64
—	20	8.87	6.24	4.43	3.10	2.90	2.66	1.74
—	21	9.31	6.54	4.65	3.25	3.04	2.80	1.82
—	22	9.75	6.85	4.88	3.41	3.19	2.94	1.90
—	23	10.20	7.17	5.09	3.56	3.33	3.06	2.—
—	24	10.64	7.48	5.33	3.72	3.48	3.20	2.08
—	25	11.08	7.79	5.54	3.88	3.63	3.34	2.16
—	26	11.53	8.11	5.76	4.03	3.77	3.46	2.26
—	27	11.97	8.41	5.98	4.18	3.91	3.60	2.34
—	28	12.41	8.72	6.21	4.34	4.06	3.74	2.42
—	29	12.86	9.04	6.42	4.49	4.20	3.86	2.52
1	—	13.30	9.35	6.65	4.65	4.35	4.—	2.60
2	—	26.60	18.70	13.30	9.30	8.70	8.—	5.20
3	—	39.90	28.05	19.95	13.95	13.05	12.—	7.80
4	—	53.20	37.40	26.60	18.60	17.40	16.—	10.40
5	—	66.50	46.75	33.25	23.25	21.75	20.—	13.—
6	—	79.80	56.10	39.90	27.90	26.10	24.—	15.60
7	—	93.10	65.45	46.55	32.55	30.45	28.—	18.20
8	—	106.40	74.80	53.20	37.20	34.80	32.—	20.80
9	—	119.70	84.15	59.85	41.85	39.15	36.—	23.40
10	—	133.—	93.50	66.50	46.50	43.50	40.—	26.—
11	—	146.30	102.85	73.15	51.15	47.85	44.—	23.60
12	—	159.60	112.20	79.80	55.80	52.20	48.—	31.20

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro della marina

CORSI.

Il numero 1811 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Viste le leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 6 luglio 1911, n. 630;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 settembre 1915, n. 1448, che eleva, fino al 31 dicembre 1915, a lire 12.500 000 il limite massimo delle anticipazioni in conto corrente che il Ministero del tesoro è autorizzato a fare a quello della marina per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo, e dei corpi a terra, stabilito in L. 9.500.000 con l'art. 3 del disegno di legge concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio in corso, reso esecutivo con la citata legge n. 671 del 1915;

Ritenuta la necessità di prorogare fino al 30 giugno 1916 il provvedimento di cui al citato decreto Luogotenenziale n. 1448;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma che, ai termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 6 luglio 1911, n. 630, il ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della marina pel servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo, e dei corpi a terra, è mantenuta fino al 30 giugno 1916, nel limite massimo di L. 12.500 000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1842 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di prorogare per la durata della guerra alcune disposizioni di carattere eccezionale già emanate con scadenza al 31 dicembre 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri della marina, del tesoro, di grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate per la durata della guerra le disposizioni seguenti:

1° Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 ottobre 1914, n. 1182 e 24 gennaio 1915, n. 42 - già convertiti in leggi, con proroga di validità sino al 31 dicembre 1915, dalle leggi 1° aprile 1915, nn. 424 e 425 - e R. decreto 2 maggio 1915, n. 571, che conferiscono speciali autorizzazioni alle amministrazioni della guerra e della marina in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento;

2° Regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1 e 2, 7 febbraio 1915, n. 112 - già convertiti in leggi, con proroga di validità sino al 31 dicembre 1915, dalla legge 1° aprile 1915, n. 425 -, e Regio decreto 15 aprile 1915, n. 471, concernenti indennità giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria, indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo ed un supplemento alla indennità di trasferta per i militari dell'esercito;

3° Regio decreto 10 gennaio 1915, n. 9, relativo alla nomina a sottotenente di complemento per servizi tecnici di artiglieria e genio;

4° Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355 (articoli 2 e 3), in quanto concerne la facoltà di chiamare in servizio, dietro domanda, gli ufficiali che abbiano cessato di appartenere alle categorie contemplate dagli articoli 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254. e la facoltà di assumere in servizio volontari aviatori;

5° Regio decreto 28 marzo 1915, n. 357, relativo alla nomina ad ufficiale medico di complemento;

6° Regio decreto 28 marzo 1915, n. 358 (articolo 2°), in quanto riguarda la nomina a sottotenente di complemento nei ruoli di amministrazione e di sussistenza;

7° Regio decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta

modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento;

8° Regio decreto 15 aprile 1915, n. 474 (articolo 3°), in quanto riguarda la nomina a sottotenente commissario di complemento;

9° Regio decreto 22 aprile 1915, n. 506, relativo al conferimento di speciali facoltà alle autorità militari del R. esercito e della R. marina per requisizioni di mobili ed immobili e di prestazioni personali;

10° Regio decreto 29 aprile 1915, n. 583 (art. 2°), in quanto riguarda la nomina a sottotenente veterinario di complemento;

11° Regio decreto 13 maggio 1915, n. 621 (articoli 4° e 5°), in quanto riguarda il collocamento fuori quadro di ufficiali dei corpi: sanitario, di commissariato, di sussistenza, di amministrazione e veterinario, ed il passaggio nel corpo sanitario di ufficiali in congedo di qualsiasi arma e corpo.

Art. 2.

È consentito di trattenere in servizio per la durata della guerra gli ufficiali che siano stati promossi in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1249.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

Salandra — Zupelli — Corsi — Carcano — Orlando.

Visto, *Il guardasigilli*: Orlando.

Il numero 8 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto l'art. 4 del R. decreto 15 giugno 1915, numero 859;

Veduti gli articoli 17 e 19 del R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio e del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I possessori di obbligazioni al portatore del prestito nazionale 4,50 0[0 emesso in virtù del R. decreto 15 giugno 1915, n. 859, che intendono di sostituirle con obbligazioni del prestito 5 0[0 emesso per effetto del R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, dovranno esibire i loro titoli non più tardi del 10 luglio 1916 alle sedi o alle succursali dei tre Istituti di emissione, versando contemporaneamente L. 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

Per i titoli che verranno presentati col versamento di 2,50 ogni cento lire di capitale nominale non più tardi del 25 gennaio 1916, non sono dovuti interessi sul versamento stesso.

Per i titoli che verranno presentati posteriormente, dovranno essere versati, in aggiunta alle L. 2 50 per cento di capitale nominale, i relativi interessi, nella ragione annua del 5 0[0, a partire dal 1° gennaio 1916 fino al giorno del versamento.

Coloro che non presenteranno i titoli entro il 10 luglio 1916, decadranno dal diritto di ottenere il cambio.

Art. 2.

Gli Istituti ritireranno i titoli esibiti annullandoli in presenza e previa firma dell'esibitore, contro rilascio di una ricevuta.

I titoli saranno spediti alla Direzione generale del debito pubblico, la quale, eseguite le opportune verifiche, rimetterà agli Istituti i titoli nuovi per la consegna agli interessati. I nuovi titoli saranno consegnati a chi esibirà la ricevuta.

I titoli mancanti di una o più cedole saranno sostituiti con altri di uguale godimento, senza diritto a compenso per la differenza di interesse.

Art. 3.

Per la conversione dei titoli nominativi i possessori dovranno esibirli entro il periodo di tempo indicato nell'art. 1, alla Direzione generale del Debito pubblico, anche pel tramite delle Intendenze di finanza, accompagnati da una domanda in carta semplice e da un vaglia del tesoro, intestato alla Direzione generale del tesoro, corrispondente alla somma di L. 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale, fermo quanto è disposto nell'art. 1 rispetto al pagamento degli interessi.

I nuovi titoli del 5 per cento saranno rilasciati con intestazione uguale a quella dei titoli ricevuti.

Nessun'altra operazione potrà essere chiesta contemporaneamente a tale sostituzione.

Art. 4.

Nelle colonie dell'Eritrea e della Libia i titoli al portatore saranno esibiti alle filiali locali degli Istituti di emissione italiani o nella Somalia italiana alla R. tesoreria, effettuando il contemporaneo versamento della

somma in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale, fermo il disposto dell'art. 1 per quanto riguarda il pagamento degli interessi.

I titoli al nome saranno esibiti alle Delegazioni del tesoro, e nella Somalia italiana al controllore della R. tesoreria.

Il cambio dei titoli per i portatori residenti all'estero sarà fatto a cura della Banca d'Italia per il tramite del Banco di Napoli nelle due Americhe, ed a mezzo dei RR. Consolati e delle Banche dell'estero indicate dal ministro del tesoro.

Art. 5.

L'autorizzazione data agli Istituti di emissione di fare anticipazioni sui titoli del prestito emesso col R. decreto 19 dicembre 1914, n. 1871, è prorogata sino al 31 dicembre 1916, a saggio di interesse non superiore al 5 per cento.

Art. 6.

All'atto della sottoscrizione saranno accettati in pagamento, fino a concorrenza della metà della somma sottoscritta, i titoli del Prestito nazionale emessi in virtù del R. decreto 19 dicembre 1914, n. 1371. Questi titoli saranno valutati per L. 97,50, purchè all'atto della loro presentazione siano versate L. 5 per ogni cento lire di capitale nominale, e sulla somma corrispondente all'importo dei titoli stessi i sottoscrittori non sono obbligati a pagamento di interessi.

I detti titoli dovranno essere presentati alle sedi e succursali degli Istituti di emissione incaricati di ricevere le sottoscrizioni, i quali ritireranno i titoli esibiti, annullandoli in presenza e previa firma dell'esibitore.

I titoli presentati che siano mancanti di qualche cedola, saranno sostituiti con altri del nuovo prestito 5 per cento di eguale godimento, senza diritto a compenso per la differenza di interesse.

I titoli nominativi 4,50 per cento ritirati e annullati saranno sostituiti con altrettanti nuovi titoli al 5 per cento aventi intestazione eguale a quella dei certificati nominativi ricevuti.

I nuovi titoli saranno consegnati a chi esibirà la ricevuta.

Art. 7.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto agli occorrenti stanziamenti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro, in dipendenza del presente decreto e del R. decreto 22 dicembre 1915, n. 1800, come pure a tutto quanto occorra per la esecuzione dei decreti stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1851 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale, e gli articoli 589, 590 e 591 del Codice di procedura penale;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

1° per le contravvenzioni prevedute nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, per le quali la legge stabilisce una pena non superiore alla sospensione, e per tutte le contravvenzioni prevedute nel relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326;

2° per le contravvenzioni al disposto degli articoli 104, 155, 165, 177, 180, 198, 223, 230, nonchè dei due primi capoversi dell'art. 172 del Codice di commercio, purchè nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto si adempiano gli obblighi contemplati nelle dette disposizioni.

Art. 2.

Per i reati commessi anteriormente al 27 maggio 1915, l'amnistia concessa con l'articolo 1 del decreto Luogotenenziale di pari data n. 740, viene estesa anche al caso in cui la pena pecuniaria, per essi stabilita alternativamente con una pena restrittiva non superiore a trenta mesi, sia superiore alle lire tremila; ed anche al caso in cui, con la pena restrittiva della libertà personale o con quella pecuniaria, sia comminata, come pena o come conseguenza penale, l'interdizione dai pubblici uffici o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 3.

Il beneficio concesso con l'articolo 1 del presente de

creto si estende ai reati in esso previsti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso.

La presente amnistia non pregiudica le azioni civili che hanno causa nel reato, nè i diritti dei terzi, nè la stessa azione dell'erario, relativamente alla riscossione dei diritti degli ufficiali giudiziari, in quanto tali diritti dipendono da ordinanze o sentenze divenute irrevocabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 29 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1852 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, colla quale furono conferiti al Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 3 giugno 1915, n. 788 e 22 agosto 1915, n. 1254, recanti provvedimenti per agevolare i pagamenti dei fitti, restano in vigore sino a tutto dicembre 1916.

Coloro che intendono avvalersi della facoltà concessa dall'art. 3 del primo dei citati decreti Luogotenenziali, dovranno conformarsi alle consuetudini locali per quanto si riferisce alle scadenze dei termini di disdetta ed ai periodi per la rinnovazione dei fitti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 29 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1853 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1074, relativo alla riabilitazione per merito di guerra, ai militari che abbiano conseguito più di una delle attestazioni di merito o di valore, indicate nell'art. 1 del predetto decreto, può essere conceduta la riabilitazione, anche fuori dei casi e dei termini preveduti negli articoli 100 del Codice penale e 629 del Codice di procedura penale.

Tale riabilitazione avrà luogo per mezzo di decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, udito il Consiglio dei ministri. Essa varrà a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — ZUPELLI — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1854 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale furono conferiti al Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, d'accordo coi ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 431, che regola il diritto di recesso dei soci dissenzienti delle Società per azioni in caso di fusione con altre Società o di aumento del capitale sociale, continuerà ad aver vigore durante la presente guerra ed in ogni caso fino al 30 giugno 1916.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — CARCANO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Luogotenenziale del 19 dicembre 1915:

I seguenti vice pretori del distretto di Venezia sono confermati nell'ufficio pel triennio 1916-918 presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:

Madonini Luigi, mandamento di Venezia 2° — Nardini Vittorio, id. id.
Fazio Enrico, id. id. — Matter Camillo, id. di Mestre.
Mazzega Arturo, id. di Venezia 1° — Duse Gaetano, id. id.
Mantice Umberto, id. di Caprino Veronese — Candiani Guido, id. id.
Ballis Crema Alfonso, id. di Grezzana — Guglielmi Giuseppe, id. di Isola della Scala.
Garbelli Silvio, id. di Soave — Scudellari Ugo, id. di San Pietro Incariano.
Cracco Francesco, id. di Tregnago — Aprile Ettore, id. di Chioggia
Voghera Eugenio, id. di Verona 1° — Bell'avitè Luigi, id. id.
Zaccaria Giulio, nel mandamento di Verona 2° — Tessari Virgilio, id. id.
Bisinelli Giuseppe, id. di Villafranca Veronese — Marioni Giuseppe, id. di Cividale.
Ballico Luigi, mandamento di Codroipo — Bonardi Cesare, id. di Villafranca Veronese.
Carlassare Bartolo, id. di Arzignano — Zanin Antonio, id. di Thiene — Bertolini Teodoro, id. di Vicenza 1°.
Ascoli Gastone, id. di Venezia 3° — Pacher Renato, id. id.
Fironda Giovanni, nella pretura urbana di Venezia — Ascoli Renzo, id. id.
Padovan Gino, nel mandamento di Lonigo — Benetazzo Riccardo, id. di Schio.
Gasparotti Giovanni Maria, id. di Camposampiero.

I sottonotati aventi i requisiti di legge sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1916-918:

Brisotto Mario, nel mandamento di Padova 3° — Isalberti Bruno, id. di Padova 1°.
Boselli Achille, id. di Cologna Veneta — Larose-Cella Giovanni, id. di Santo Stefano di Cadore.
Moggia Luigi, vice pretore nel 3° mandamento di Padova, è nominato vice pretore nel 1° mandamento di detta città pel triennio 1916-918.

I seguenti vice pretori mandamentali, del distretto di Ancona, sono confermati nell'ufficio pel triennio 1916-918 presso il mandamento per ciascuno di essi indicato:

Fantoni Nicola, nel mandamento di Amelia — Ranaldi Arnaldo, id. di Ancona 1°.
Ferroni Vittorio, id. di Ancona 1° — Novelli Rodolfo, id. id.
Tripiccione Luigi, id. di Ancona 2° — Honorati Settimio, id. id.
Severini Francesco, id. di Arcevia — Piavi Stefano, id. di Ascoli Piceno.
Ciampini David, id. di Ascoli Piceno — Bartolini Francesco, id. di Assisi.
Bufalini Ermenegildo, id. di Cagli.
Primavera Nestore, id. di Camerino — Gasparri Benedetto, id. id.
Galassi Filippo, id. id. — Monottoli Natale Luigi Sestilio, id. di Castiglione del Lago.
Rossetti Raul, id. di Cingoli — Bufalini Evaristo, id. di Città di Castello.
Catrani Eugenio, id. id. — La Corte Stellario, id. di Civitanova Marche.
Albertini Antonio, id. di Corinaldo — Ciabacchini Guglielmo, id. di Fabriano.
Teodori Pietro, id. di Fano — Gianconti Egidio, id. di Fara Sabina.
Tomassini Raffaele, id. di Fermo — Federici Rodolfo, id. id.
Galli Pasquale, id. di Ficulle — Trabalza Giuseppe, id. di Foligno.
Pierani Gino, id. id. — Biondi Fermano, id. di Fossombrone.
Montagna Arturo, id. di Iesi — Bartoloni Giuseppe Maria, id. id.
Leoncilli Antonio, id. di Loreto — Tacci Tito, id. di Macerata.
Alessandri Evaristo, id. di Macerata Feltria — Bartocci Luigi, id. di Matelica.
Bartoloni Pio, id. di Montecarotto — Marini Federico, id. di Monterubbiano.
De Castellotti Mario, id. di Offida — Vaggi Antonio, id. di Orvieto.
Marcioni Arcangelo, id. id. — Pennesi Francesco, id. di Orvinio.
Frampolli Francesco, id. di Osimo — Tappa Silvio, id. id.
Barcolazzi Pier Francesco, id. di Pausula — Fulvi Felice, id. di Pergola.
Moroni Pilade, id. di Perugia 1° — Modestini Italo, id. di Perugia 2°.
Lelmi Giuseppe, id. id.
Valeri Edgardo, nel mandamento di Poggio Mirteto — Basvecchi Giuseppe, id. di Recanati.
Colasurdo Vittorino, id. di Rieti — Messina Gennaro, id. di Roccasinibalda.

(*Continua*).

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 4 gennaio 1916.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	82 70 *ex*
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	82 33 *ex*
Rendita 3,00 % lordo	57 —
REDIMIBILI. *con scadenza*:	
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1917	99 04
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1917	98 87
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1918	97 90
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1918	97 77
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1919	97 10
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1919	96 62
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1920	96 53
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	91 47
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	94 27
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	415 —
Obbligazioni 3 % netto redimibili	375 —
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	288 70
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	341 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	301 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	302 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	523 50
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	Corso medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	300 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	80 50
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	451 13
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	462 41
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	443 99
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	440 38
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	475 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	434 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	470 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	469 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	450 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	425 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	470 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	437 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale 4 1/2 0/0 netto, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0 delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 30 dicembre 1915, in Gagliole, provincia di Macerata, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno la ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Castelraimondo.

Roma, 31 dicembre 1915.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli

AVVISO.

Si rende noto che il Banco di Napoli, con scrittura privata, autenticata il 29 novembre 1915 e registrata a Bologna il 1° dicembre successivo, ha conferito alla Cassa di risparmio anconitana, con decorrenza dal 1° gennaio 1916, la propria rappresentanza legale nella città e provincia di Ancona, per il cambio dei biglietti e dei titoli di sua emissione, rappresentanza prima tenuta dalla ditta Beer, Vivanti & C.

Pertanto, i biglietti del Banco di Napoli continuano ad avere corso legale nella detta città e provincia, ai sensi dell'art. 9 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Roma, 30 dicembre 1915.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 5 gennaio 1916, in L. 122,49.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 4 gennaio 1916, da valere per il giorno 5 gennaio 1916.

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Parigi	112.88
Londra	31.35 1/2
Svizzera	126.00 1/2
New York	6.60 1/2
Buenos Aires	2.76
Lire oro	121.80

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 4 gennaio 1916 — (Bollettino n. 223).

Nella zona di Riva, dopo accurata preparazione, le nostre truppe occuparono nuove posizioni più elevate, lungo le ripide balze che da Biacesa salgono alla Rocchetta: dopo viva e breve lotta conquistarono pure due trinceramenti sulle pendici di Monte Sperone.

Nella zona del Carso di Monfalcone un nostro riparto, uscito dalle trincee, con rapido sbalzo si portò ad occupare una nuova posizione più avanzata, rafforzandovisi.

Cadorna.

Settori esteri.

La nuova offensiva russa nel settore orientale, quantunque ancora non ben delineata, pare si svolga più particolarmente accanita in Bessarabia e sul Dniester.

Infatti, mentre in Curlandia non si sono avuti ieri che piccoli scontri sulla Dwina, nella regione di Cernowitz i combattimenti vanno di giorno in giorno assumendo vaste proporzioni, con vantaggio dei russi, che avrebbero - secondo un telegramma da Parigi - già occupato importanti posizioni.

Dal settore occidentale, all'opposto, non si ha notizia che dei soliti cannoneggiamenti senza soverchia importanza per tutti i belligeranti.

Nel Montenegro gli austro-ungarici non solo non hanno progredito ulteriormente, ma sono stati respinti, con perdite, sullo Slepcev Most e nella direzione Berane-Suhi-Do e Rozai-Berane.

Nei Dardanelli, nel Caucaso e in Mesopotamia la situazione permane invariata.

Maggiori notizie sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Cettigne, 2 (ufficiale). — Il nemico ha bombardato con violenza le nostre posizioni sul fiume Tara, ma senza risultato. Il nemico ha eseguito anche un attacco violento sullo Slepcev Most e su Lubovia, ma è stato respinto con molte perdite. Nella direzione Berane Suhi-De abbiamo esteso i nostri successi e preso due villaggi.

Nella direzione Rozai Berane l'attacco nemico è stato respinto; in questo combattimento il nemico ha avuto gravi perdite; noi abbiamo fatti vari prigionieri.

Sul fronte meridionale violento bombardamento senza risultato.

Il nemico ha bombardato dalla frontiera di Cattaro e da una nave da guerra le nostre posizioni; nell'istesso tempo ha eseguito un attacco con due battaglioni di fanteria, ma è stato respinto con sensibili perdite.

Le nostre perdite sono state insignificanti.

Basilea, 4. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

La battaglia nella Galizia orientale continua. Il nemico ha proseguito ieri con grandi forze i tentativi di rompere il nostro fronte presso Toporoutz, sulla frontiera della Bessarabia.

Gli attacchi russi sono stati respinti dovunque in parte con lunghi e sanguinosi corpo a corpo. Questi sono stati particolarmente accaniti nelle trincee sconvolte presso la Casa del forestiero, ad est di Rarantze.

Attacchi nemici a nord-est di Okna e contro la testa di ponte di Qusciezko sono falliti, come i tentativi rinnovati dai russi con grande tenacia di penetrare nelle nostre trincee nella regione a nord-est di Boutchatch.

Sull'Ikwa superiore le truppe del gruppo di eserciti del generale Boehm Ermolli hanno abbattuto un aeroplano russo. I due ufficiali che lo montavano sono stati fatti prigionieri.

Fronte balcanico. — Nulla di nuovo.

Basilea, 4. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Su tutti i teatri della guerra nessun avvenimento importante.

Pietrogrado, 4. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — I tedeschi hanno tentato di traversare la Dwina nella regione di Elisenhof, ma sono stati respinti dal nostro fuoco. Sono stati pure costretti alla fuga altri tedeschi vestiti con mantelli bianchi mentre operavano un tentativo di avvicinarsi alle nostre trincee nella regione di Tzargrad.

Nella regione di Tzartorysk il nemico è stato respinto dal boschetto fra Kostiukhnowka e la stazione di Podtcherevitchi.

Nella regione sul corso del medio Strypa le nostre truppe dopo avere passato la linea di difesa dei reticolati di fil di ferro hanno occupato parte delle trincee nemiche ad est del villaggio di Bielavintze ed hanno preso d'assalto una forte opera isolata.

A nord-est di Tchernovitz abbiamo occupato una linea di trincee nemiche. Qui sono stati respinti contrattacchi nemici dal fuoco concentrato della nostra artiglieria la quale ha inflitto al nemico grandi perdite.

Fronte del Caucaso. — Nessun cambiamento.

Parigi, 5. — Si ha da Pietrogrado:

Si annuncia all'ultim'ora che gli austriaci hanno sgombrato Tochernovitz, essendosi i russi successivamente impadroniti di tutte le alture dominanti la città.

Parigi, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nessun avvenimento importante da segnalare durante la notte. Nella serata di ieri la nostra artiglieria ha demolito, all'estremità di Andechy, una casa ove erano piazzate mitragliatrici.

Parigi, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Artois la nostra artiglieria ha causato sensibili perdite a gruppi di lavoratori nemici nel settore di Thelus, a nord di Arras. Le nostre batterie hanno effettuato un tiro violento contro le truppe tedesche avvistate nel sobborgo di Roye. Nei Vosgi tiri efficaci contro le opere nemiche nella regione di Balschviller, a nord-ovest di Altkirch.

Le trincee avversarie sono state sconvolte e un deposito di munizioni è saltato in aria.

Londra, 4. — Un comunicato ufficiale dice:

Nella parte sud della nostra fronte un piccolo distaccamento ha fatto un attacco riuscito a colpi di granate. Cannoneggiamento efficacissimo in parecchi punti della fronte tedesca. L'artiglieria tedesca si è mostrata attiva a nord est di Loos e ad est di Ypres.

Basilea, 4. — Si ha da Costantinopoli, 3: Un comunicato ufficiale dice:

Sulla fronte dei Dardanelli violenti combattimenti e lancio di bombe sulle ali sinistra e destra. Duelli intermittenti di artiglieria su tutta la linea. Un incrociatore ed un monitore nemici, dopo avere bombardato per qualche tempo le nostre posizioni, si sono ritirati.

Sulle altre fronti nulla di nuovo.

Parigi, 5. — Un comunicato sulle operazioni dell'esercito d'Oriente dice:

Distaccamenti bulgari hanno saccheggiato alcuni villaggi alla frontiera greca.

Nulla da segnalare sulla nostra fronte.

Un comunicato ufficiale sulle operazioni del corpo di spedizione nei Dardanelli dice:

Cannoneggiamento meno vivo durante le giornate del 2 e 3 corrente.

Nessun avvenimento importante da segnalare.

La Mostra campionaria a Lione

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ha diretto la seguente circolare ai presidenti delle Camere di commercio e industria del Regno e ai presidenti dei Musei commerciali:

« Nel mese di marzo prossimo, dal 1° al 15, sarà tenuta in Lione una Mostra campionaria, alla quale potranno prendere parte i fabbricanti di ogni paese, accettuati quelli delle nazioni nemiche, e segnatamente della Germania e dell'Austria-Ungheria, della Turchia e della Bulgaria.

La Mostra è posta sotto il patronato del presidente della Repubblica francese e del ministro del commercio, ed ha ottenuto l'appoggio e il largo concorso del Consiglio generale del Rodano, del Consiglio municipale e della Camera di commercio di Lione.

Questa fiera sarà ripetuta regolarmente negli anni successivi, essendo intendimento degli organizzatori di procurare di sostituire con essa quella analoga che si teneva annualmente nella stagione di primavera in Lipsia, e di ottenere i prodotti dei fabbricanti francesi, e quelli dei paesi alleati e dei neutri possano prendere il posto, sui mercati della Repubblica, di quelli tedeschi e degli austro-ungarici non solo durante la presente guerra, ma anche, e principalmente, dopo che essa avrà avuto termine.

Trattasi, dunque, come lo stesso R. console generale in Lione avverto, di una utile e seria iniziativa che merita tutta l'attenzione dei produttori italiani; egli perciò consiglia i nostri fabbricanti ad esporre i campioni dei loro articoli, i quali si troveranno in condizioni favorevoli, dovendosi ritenere scarso il concorso inglese, per il fatto che nello stesso periodo di tempo sarà tenuta una fiera consimile a Londra.

Le domande provenienti dall'Italia, secondo quanto comunica il predetto R. console generale, saranno accettate fino a tutto il corrente mese di gennaio, e le trattative per ottenere dal Governo francese l'introduzione in franchigia delle merci da esporre alla fiera sono già in corso con sicurezza di felice successo.

Le richieste dei formulari per le domande di partecipazione alla fiera e di qualunque informazione in proposito devono essere dirette alla *Foire de Lyon* — Hôtel de Ville *LYON*.

Nel dare di quanto sopra comunicazione alla S. V., vivamente La interesso a diffondere la notizia tra i fabbricanti del distretto camerale, ed a stimolarli a profittare dell'occasione che si offre di tentare di guadagnare nuovi sbocchi alla loro produzione.

Gradirò di essere informato intorno all'accoglienza che sarà stata fatta all'invito rivolto dalla nazione francese ».

Per il ministro
COTTAFAVI.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 26 dicembre 1915.

Presidenza del socio S. E. PAOLO BOSELLI
presidente dell'Accademia

Il socio corrispondente Enriques ha inviato in omaggio il 1° vo-

lume delle sue « Lezioni sulla teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche », pubblicate per cura del dott. O. Chisini.

Il socio Segre rileva i notevoli pregi di quest'opera, destinata a dare un grande aiuto ai giovani geometri, per la quantità di concetti, che espone con chiarezza e con originalità, su svariati importanti argomenti.

Il socio Guareschi offre in omaggio un suo lavoro: « J. J. Berzelius e la sua opera scientifica, con brevi cenni sulla chimica nella prima metà del secolo XIX; e ne discorre brevemente, facendo rilevare l'importanza delle scoperte di Berzelius in tutti i rami della chimica teorica, e l'immensa influenza che egli ha avuto sul progredire della chimica nel secolo XIX.

In ultimo fa un raffronto tra Lavoisier e Berzelius. Rileva che del famoso « Trattato di chimica » del Berzelius furono fatte due edizioni italiane, l'una a Venezia dal Dupré nel 1830, l'altra a Napoli da Guarini e Valerini negli anni 1833-1843, entrambe in 8 grossi volumi.

Il socio Guidi presenta anch'egli in omaggio un suo volume di « Esercizi » per le « Lezioni sulla scienza delle costruzioni ».

Infine vengono presentate, per la stampa negli Atti, le seguenti Note:

I. Guareschi: « Delle singolari proprietà della calce sodata », Nota III.

G. Peano: « L'esecuzione tipografica delle formule matematiche ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, al telegramma inviatogli dai capitani reggenti la Repubblica di San Marino, in occasione del capo d'anno, rispose con il seguente dispaccio:

« *Capitani Reggenti*.

Ho molto gradito gli auguri che la Repubblica, unendosi alla grande madre, ha voluto inviarmi nel volgere dell'anno. Sommamente caro mi è giunto il voto espresso per le animose truppe, che fedeli al dovere preparano fra dure fatiche le vittoriose fortune della patria nostra. Con questi sentimenti cordialmente ringrazio e tanti auguri formo per la prosperità della Repubblica e per le loro persone.

« VITTORIO EMANUELE ».

S. M. la Regina Elena ha visitato, ieri mattina, l'Istituto De Merode, trasformato in ospedale, ove trovansi ricoverati circa 150 tra ufficiali e soldati feriti nella guerra.

L'augusta Sovrana ebbe per tutti parole d'incoraggiamento e di plauso, e si compiacque per l'ordine in cui sono tenuti tutti i reparti e le cure che sono prodigate da valenti sanitari e da infermieri ai ricoverati.

Echi di Capo d'anno. — Il Comando del corpo d'operazioni in Albania in occasione del capo d'anno ed in nome di tutte le truppe, la maggior parte delle quali ha già partecipato alla guerra alla fronte orientale, ha inviato a S. M. il Re ed al generale Cadorna, a mezzo di radiotelegrammi, caldi auguri e l'attestazione dei fermi propositi di questo esercito dell'altra sponda di tenere alta e vittoriosa la bandiera d'Italia.

Il Sovrano ed il capo dello stato maggiore hanno risposto ricambiando gli auguri.

Croce Rossa italiana. — Sotto la presidenza dell'on. senatore Leopoldo Torlonia, presidente del Comitato regionale di Roma, si è riunita la Commissione romana di propaganda della Croce Rossa, la quale, udita la relazione del marchese Monaldi, ha alla unanimità approvato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione di propaganda del Comitato regionale di Roma della Croce Rossa;

« Constatato con vivo compiacimento che i nuovi soci inscritti a tutto il 31 dicembre 1915, hanno raggiunto la notevole cifra di 15043;

« Nell'augurarsi che l'opera così bene iniziata prosegua efficacemente, dando risultati sempre migliori;

« Fa plauso al presidente del Comitato regionale, duca Leopoldo Torlonia, al proprio presidente, marchese Rodolfo Monaldi, e al collega Renzo Rossi, che largamente coadiuvati dall'intera stampa cittadina diedero tutta la loro attività al raggiungimento del nobilissimo scopo ».

In questi giorni sono giunte al Comitato di propaganda cospicue oblazioni volontarie: un membro della R. Accademia dei Lincei ha offerto L. 200, e rispettivamente 200 lire hanno offerto la Società di tiro a volo « Lazio », il sig. Dwight F. Dunn, e il sig. Benjamin T. Hammond.

Associazione della Stampa. — Ieri il nuovo presidente dell'Associazione della Stampa di Roma, on. Andrea Torre, ha preso possesso del suo ufficio. Indi il nuovo Consiglio direttivo si è riunito, presieduto dall'on. Torre, che propose con felice pensiero l'invio di un telegramma di saluto a S. E. Barzilai, dell'Associazione cotanto benemerito.

Il Consiglio procedette alla assegnazione delle cariche interne. Furono nominati:

a consigliere segretario Mario Ravasini;
a consigliere amministratore il comm. R. Panattoni;
a consigliere bibliotecario il comm. A. Calza;
a consigliere ispettore il prof. A. Guglielmetti.

L'on. Torre infine insediò il nuovo Collegio dei probiviri, il quale riconferma per acclamazione nella carica di presidente l'on. Leonida Bissolati e nominò segretario il collega Riccardo Tondi.

La Mostra di coniglicoltura. — Il Ministero di agricoltura, allo scopo di incoraggiare l'allevamento del coniglio, ha concesso alla Mostra di coniglicoltura che si terrà nel Giardino zoologico di Roma dal 6 all'11 gennaio sedici medaglie, delle quali due di argento dorato, una assegnata al concorso speciale fra le migliori coppie di conigli da carne ed altra al concorso speciale per i conigli da pelliccia.

L'esportazione dei formaggi. — Il Ministero dell'industria e commercio è venuto nella determinazione di mantenere il divieto assoluto di esportazione per i formaggi di qualsiasi tipo - compreso il così detto tipo pecorino - mentre continua ad essere consentita la esportazione del vero pecorino in base alle consuete norme.

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

PIETROGRADO, 4. — Durante la rivista dell'esercito del 2 corrente, l'Imperatore ha rivolto ai cavalieri dell'Ordine San Giorgio le seguenti parole:

A voi come ai più valorosi rappresentanti del nostro esercito esprimo i sentimenti della mia cordiale e profonda riconoscenza per i vostri servigi pieni di coraggio e di sacrifizi che avete reso durante questa campagna. Vi prego di trasmettere ai vostri rispettivi reggimenti la mia sincera gratitudine pel gravoso lavoro che compiono e che tutta la Russia apprezza e siate tranquilli che come dissi al principio della guerra non concluderò la pace se non quando avremo scacciato dal nostro territorio fino all'ultimo nemico e non concluderò questa pace se non in pieno accordo con i nostri alleati ai quali siamo legati non da trattati sulla carta, ma da vera amicizia e dal sangue.

Io non dimenticherò questa rivista e son ben felice di essere riuscito a vedere i valorosi elementi dell'esercito. Prego voi tutti di trasmettere a tutte le truppe i sentimenti della mia riconoscenza per i loro devoti servigi che confortano il mio cuore. Dio vi conservi.

LONDRA, 4. — I giornali hanno da New York:

Il barone Zwiedinck, incaricato di affari austro-ungarico, ha pregato il segretario di Stato, Lansing, di sospendere il suo giudizio circa il siluramento del *Persia*, promettendo che se esso è dovuto ad un sommergibile austriaco, l'Austria darà pronta soddisfazione per i danni causati dalla perdita delle vite americane.

Il segretario di Stato, Lansing, non prenderà misure per l'affondamento del piroscafo giapponese *Yasakamaru*. Il solo americano peritovi, sarebbe infatti nato in Cina da genitori americani, ma non è accertato che sia mai stato cittadino degli Stati Uniti.

LONDRA, 4. — Il *Daily Express* ha da New York:

Il segretario di Stato Lansing annunzia che gli Stati Uniti indirizzerebbero quattro Note e quindi non soltanto all'Austria ed alla Germania, ma anche alla Bulgaria ed alla Turchia, relativamente all'affondamento del piroscafo *Persia*.

LONDRA, 4. — Il *Daily Mail* ha da Washington:

Secondo una notizia qui ricevuta il sommergibile che affondò il *Persia* sarebbe di nazionalità turca.

ZURIGO, 4. — Si ha da Sofia:

Il Consiglio dei ministri ha deciso di fare arrestare gli impiegati qui rimasti dei consolati di Inghilterra, Francia e Serbia e di non rimetterli in libertà che dopo la liberazione degli arrestati a Salonicco.

Ieri stesso fu arrestato il vice-console francese, rimasto ad aiutare il ministro olandese, quale rappresentante degli interessi dei cittadini della Repubblica e fu provvisoriamente rinchiuso in una stanza dell'albergo.

Il vice console inglese si è rifugiato nella stanza dell'incaricato di affari degli Stati Uniti, che si trova ancora all'albergo.

LONDRA, 4. — Il primo ministro Asquith annunzia alla Camera dei comuni le dimissioni di Simon da ministro dell'interno.

LONDRA, 4. — Si annunzia che quattro nuove classi reclutate da lord Derby sono state chiamate per l'8 febbraio. Esse comprendono i celibi dai 23 ai 26 anni.

PARIGI, 4. — I giornali ricevono da Washington:

In seguito alle pratiche del Governo degli Stati Uniti, la Francia ha ordinato il rilascio di parecchi sudditi tedeschi presi recentemente da un incrociatore francese a bordo di navi degli Stati Uniti nei paraggi di Portorico.

LIONE, 4. — Una granata esplose ieri accidentalmente nel parco d'artiglieria. Otto soldati ed un borghese rimasero uccisi; diciannove soldati ed un borghese feriti.

La produzione non subirà alcuna interruzione.

PARIGI, 4 (ufficiale). — I consoli nemici arrestati a Salonicco e condotti a Marsiglia saranno dopo il loro arrivo condotti alla frontiera svizzera.

In risposta alla misura arbitraria e contraria al diritto internazionale presa dalla Bulgaria contro il vice-console della Francia incaricato di custodire gli archivi della Legazione francese a Sofia, il Governo francese ha fatto procedere stamane all'arresto alle stesse condizioni del cancelliere bulgaro incaricato di custodire gli archivi della Legazione bulgara a Parigi.

Questo agente diplomatico, essendo ammalato, è stato autorizzato a rimanere nel suo appartamento sorvegliato a vista.

LONDRA, 4. — Lord Derby ha comunicato i risultati della sua campagna per l'arruolamento.

Di fronte a un totale di 5.011.441 uomini di età atta al servizio militare, il totale di coloro che si arruolarono, sia per il servizio immediato sia per quello successivo secondo il sistema di lord Derby, e di quelli rifiutati per cause fisiche, è stato di 2.829.263. Restano 2.182.178 fra ammogliati e celibi di età atta al servizio militare.

Il totale dei celibi che avrebbero rifiutato di arruolarsi ascende a 1.029.231, di cui 378.071 necessarî allo svolgimento della vita nazionale, mentre gli altri 651.160 celibi avrebbero potuto arruolarsi e non lo fecero; ed essi sono lungi dal costituire una quantità trascurabile.

MADRID, 4. — I giornali ricevono da Algesiras: Una squadra inglese ha arrestato nello stretto di Gibilterra un battello greco che recava a bordo circa venticinque passeggeri bulgari e austriaci, che sono stati internati nel campo diconcentrazione di Gibilterra.

NOTIZIE VARIE

I proventi del canale di Panama. — Come è noto, il canale di Panama fu aperto soltanto il 14 di agosto del 1914: il periodo quindi dell'anno finanziario che si è chiuso al 30 giugno scorso comprende soltanto 10 mesi e mezzo di traffico, durante i quali il commercio, per diverse cause subì non pochi intralci.

Le navi, che attraversarono il canale tra le quali non figurano affatto le bandiere della Germania e dell'Austria-Ungheria, furono 1088.

In questo totale gli Stati Uniti figurano con 471; l'Inghilterra con 461.

Nessun altro Stato raggiunse il numero di 50; tant'è che il terzo - dopo gli Stati Uniti e l'Inghilterra - è la Norvegia con 41, il quarto il Cile con 35 navi.

In altri termini delle navi classificate il 43 0|0 furono americane; il 43 0|0 inglesi e il restante 14 0|0 ripartito fra le altre 13 nazionalità.

È bene però notare che delle 471 navi americane non meno di 335 erano navigli di cabotaggio, che facevano il traffico fra le coste orientali e occidentali dello Stato, cabotaggio che può essere esercitato soltanto da navi americane.

Ciò posto, ne risulta che nel traffico transoceanico il 61 1|2 0|0 spetta all'Inghilterra. La quantità totale delle merci imbarcate fu di circa 5 milioni di tonnellate e le tasse pagate salirono a 4 milioni e mezzo di dollari.

Produzione dell'oro nel Transvaal. — Nel mese di novembre le miniere del Transvaal hanno prodotto 781.018, oncie di oro per un valore di 3.317.534 sterline - pari a 82.685 850 lire nostre.

In ottobre, la produzione era stata di 797.031 oncie per un valore di lire sterline 3.388.122. Vi sarebbe quindi nel novembre una lieve diminuzione, la quale è tuttavia apparente per il fatto che novembre ha un giorno di meno, che nel caso attuale corrisponde ad oltre 26.039 oncie circa, mentre la diminuzione non è in fatto che di 16.000 oncie circa.

Proporzionalmente, novembre avrebbe prodotto 10.000 oncie in più.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*